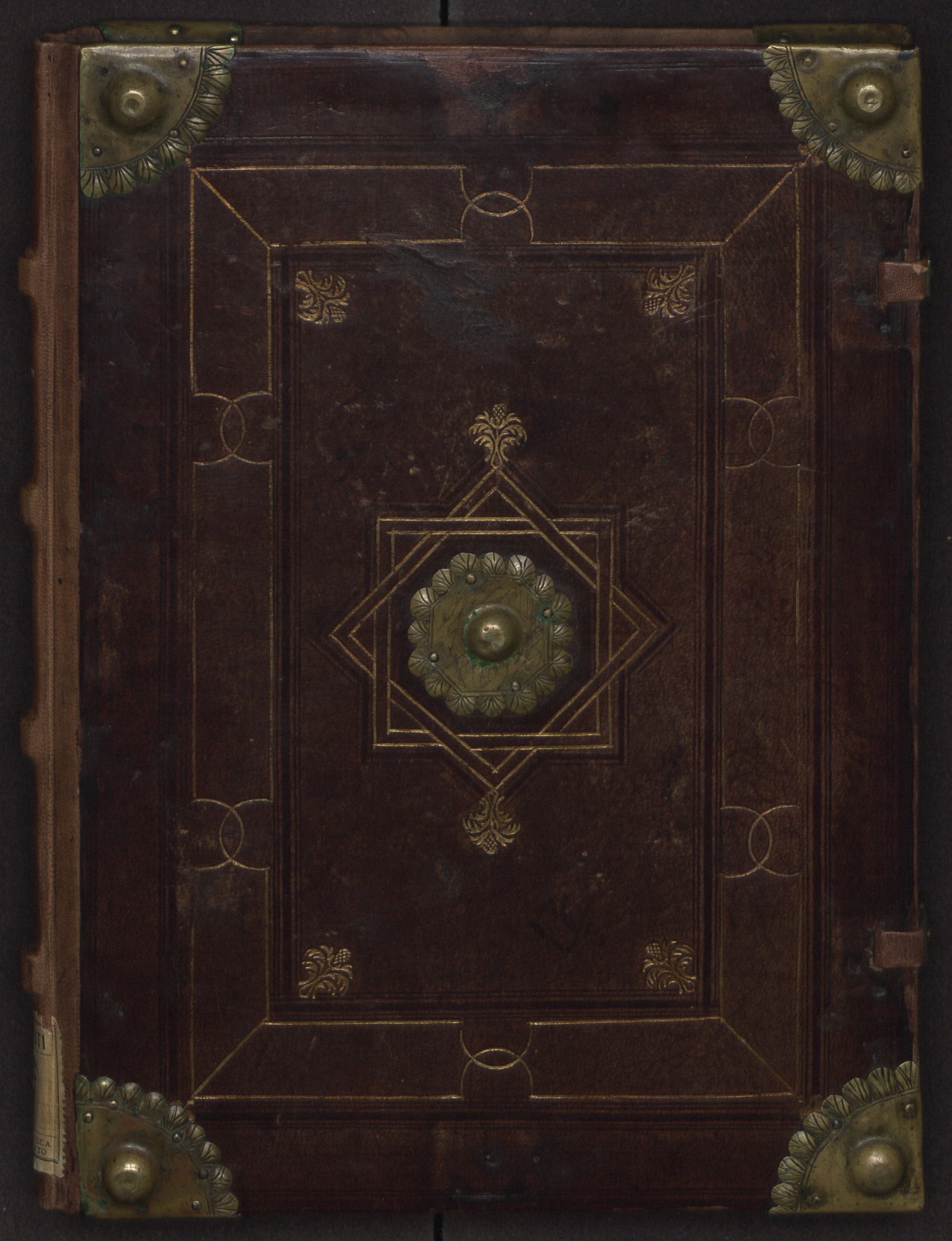

STATUTI
Mss.
5
BIBLIOTECA
DEL SENATO

Statuti Mss. 5

Statuti Mss. 7

Monigiovinus

STATUTI
MONGIOVINO

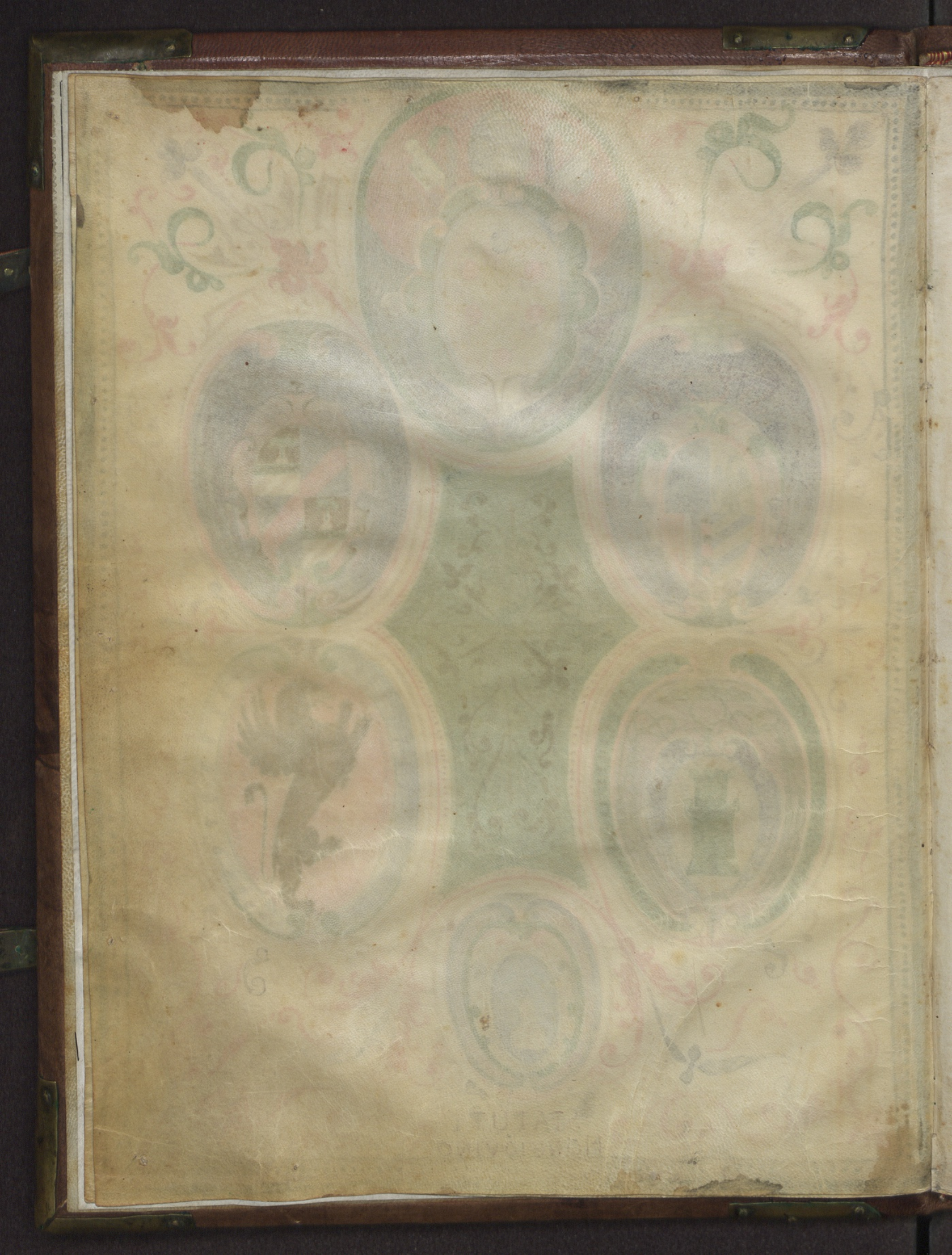

IN NOME DEL

Padre, figliuolo, et Spirito santo, et della Beatissima sempre Vergine Maria et de li Beatissimi apostoli Pietro, et Paolo, et de li gloriosi santi Lorenzo, Herculano, et Costanzo auuocati, defensori, et protettori de l'inclita et Mag.ca città di Perugia, et di santo Martino, et San Venanzo defensori dell'antico, et honorato castello di Mongiouino, et di tutta la corte del cielo, et à laude, et honore de la Santa Sede apostolica, et de la detta Mag.ca città di Perugia, et di detto Castello.

Considerando li Prouidi, et Prudenti huomini Giouambernardino di Meneo d'Angelo, Giouàmaria di Costanzo di Santuccino, Girolamo di Tomasso di Giuliano, Sante di Pascuccio di Giouàbattista, Battiano d'Vsepio di Paolone, Seuere di Sante d'Arcolano, Renzo di Giouàbattista di Barth.o Sindico (Massari) honorandi Sindico, et Massari del detto Castello di Mongiouino, et anco li discreti huomini del consiglio di detto luogo, che nisuna città, terra, castello, o congregatione d'huomini ragioneuoli possa giustamente, et rettamente essere gouernata senza le sue particolari, et proprie leggi; et che altre uolte inanzi il sacco, et Ruina di detto castello la detta Vniuersità hauea li Statuti antichi et confirmati da li superiori, et secondo quelli viueua, et se reggeua, et che al tempo di detto sacco detti Statuti furon persi, et da quel tempo in qua detti huomini sono stati senza Statuti, et leggi particolari in gran danno, et pregiudicio loro, per il che oltra gli altri detrimenti sono stati molto grauati da li officiali che sono stati per li tempi li quali non secondo leggi, o Statuti, ma secondo l'arbitrio loro sono uissi, et rescosse, et essatto molte quantità de dinari da li huomini di detto luogo forsi indebitamente, et gli huomini predetti sono stati più licentiosi, pero uolendo à tali inconuenienti dare opportune remedio, et prouedere che per l'aduenire in detto Castello, et suo territorio si uiua più quietamente, et con timore de Dio, et reuerentia, et obedientia de Superiori et secondo le leggi, et Statuti, fecero, Statuirono, ordinarono, et composero con la presentia, consenso, et espressa uolontà di tutta l'adunanza generale del detto Castello. Inuocato il nome del omnipotente Dio, et di tutta la corte celes-

BIBLIOTECA DEL SENATO DEL REGNO

De gli offici et officiali del Castello di Mongiouino ____ car. .I.

Della elettione, ouero officio delli Priori, ouero Massari ____ car. .I.

Della Potestà, Iurisditione, Arbitrio, et obligatione delli Massari, ouero Priori ____ car. .II.

Dell'officio, et potestà del Sindico ____ car. V.

Delli Santesi, et loro officio ____ car. V.

De li estimatori, Terminatori, et Viarij publici, et loro officio ____ car. VI.

De li Soprastanti del Mercato, et loro officio ____ car. VI.

Del mantenimento, et difensione del Mercato, et fiera ____ car VI.

Del Coltore et suo officio ____ car. VII.

De li Iassatori delle pene, et loro officio ____ car. VIII.

Del Bailo, et suo officio ____ car. VIII.

Del Vicario, ouero Podestà, et suo officio ____ car. VIII.

Dell'ordine da Seruarsi circa li funerali, et Sepolture de Morti ____ car. X.

Del Modo et ordine da Seruarsi nel conseglio, et adunanza publica ____ car. XI.

Del Depositario del Comune ____ car. XII.

Del Gouerno della Casa, et Chiesa della Gloriosissima, et sempre Vergine Maria, chiamata la Madona di Mongiouino ____ car. XIII.

Dell'ordine da osseruarsi nelle Cause ciuili contra li cotumaci ____ car. XIIII.

Del Modo da osseruarsi nelle Cause ciuili in cotradittorio giudicio ____ car. XV.

Dell'Appellationi, et Ricorsi ____ car. XVI.

De li Compromessi ____ car. XVI.

Del Ordine dell'esecutione delli Istrumenti, Sententie, et Iudi ____ car. XVII.

Del modo del procedere nell'essecutione delle licentie relassate dal Vicario di detto Castello _____ car. XVIII.
Dell'ordine da tenersi nel uendere le cose impegnate _____ car. XVIII.
Che ognuno paghi li Sussidij, Colte, et altre Spese tanto ordinarie, quanto estraordinarie di detto Comune _____ car. XVIII.
Li Giorni feriati tanto in rendere ragione, quanto per gli essercitij. car. XIX.
Le feste mobili et incerte _____ car. XIX.
Deli Danni dati _____ car. XX.
Deli Muri, Vie, Ponti, et fonti _____ car. XXII.
Del Gouerno, Conseruatione, et Administratione delli beni publici del Sudetto Castello _____ car. XXIII.
De li Maleficij _____ car. XXIII.
De li Biastimatori _____ car. XXIII.
De le Parole ingiuriose, Insulti, et Percussioni senza Sangue ____ car. XXIIII.
De quelli che dimandano le Cose, o sòme pagate, o restituite ____ car. XXIIII.
De le pene contra quelli che nò osseruaranno l'ordine del Mercato. car. XXV.

~ Degli Offici, et Officiali del Castello di Mongiouino: ~

IN prima li prefati Massari, Sindico, e Huomini, e general consiglio in ogni meglior modo Statuiscono dispongano, et ordinano. Che per il giusto, retto, e buon gouerno del detto castello, et amministratione de li beni, et entrate di quello sempre se debbiano in detto castello eleggere, publicare, e conseruare gli infrascritti Officij, et officiali, cioè: Sei Priori, ouero Massari: Dodeci consiglieri, ouero Massari aggionti; et Vn Sindico; e che l'officio loro duri, e durar debbia per sei mesi, e doi Santesi alla cura delle cose Ecclesiastice; Quattro Stimatori, e Terminatori del comuno: Quattro Soprastanti del mercato del detto Castello: Vn Coltore delle colte, et altre imporitioni di detto Castello. L'officio de iguali Santesi, Stimatori, Soprastanti e Coltori debbia durare per uno anno dal dì de la loro elettione: Doi Soprastanti della Madonna di detto Castello per tre mesi: Quattro insaccolatori de gli offitij da eleggersi da gli ultimi Priori, ouero Massari, che saràno per l'ultimo officio del sacco: come impa si fara mentione: Otto Huomini per il gouerno, et aministratione de i beni di detto Comune detti di Scornabecco insieme con M. Badeo di m. Plutarco de la Franca da Perugia secondo il tenore dell istrumento fatto sopra di ciò per mano di Ser Mariotto di martino da Panicale publico notaro.

~ Della elettione, ouero Officio de li Priori, ouer Massari: ~

IN Prima Statuiscano, et ordinano che li Massari, li quali saràno publicati et estratti per gli ultimi sei mesi del saccolo ouero Bossolo degli offici di detto Castello debbiano per doi mesi inanzi il fine del loro officio, hauere fatto il bossolo di tutti gli offici di detto castello in questa forma e modo che seguita. Prima debbiano eleggere quattro altri huomini delli piu antichi, pratichi, esperti, et de buon costumi, et approuata conscientia di detto Castello Vno per decina

et insieme con detti quattro essi Massari ritirati nella casa del comune con la presentia del Podestà ouero Vicario del detto Castello in secreto debbiano con diligentia recapare quelli huomini che li parranno sufficienti ad essercitare detti offici, et quelli imbossolare per tre anni all'hora prossimi, e da incominciarsi dal fine del officio di essi Massari, e da finire come seguita. Et che debbiano imbossolare sei Massari per officio e per ciascuno Semestre. Et che non possano, ne debbiano eleggere ne deputare all'officio del Massariato si nó li capi di famiglia et maggiori de' uenti anni: Et che il medesimo se debba osseruare circa gli altri offici; et che li medemi Massari con li quattro aggionti habbiano à fare il sacco de gli altri offici per il medesimo tempo di tre anni; Et che gli uffici cosi insaccolati, et descritti distintamente officio per officio impallottati, et in le saccole distinte collocati s'habbiano à deporre nella cassa grande existente in la casa della Madonna in detto Castello. Et de tempo in tempo nella fine di ciascun'officio s'habbiano col nome d'Iddio dà estraere et publicare per il Podestà ouero Vicario de li Priori e Massari che saranno per li tempi secondo l'ordine che di sotto se dirà. Et si in detti offici fusse publicato alcuno morto, o absentato per absentia lunga è non fusse per tornare durante il suo officio, che in uirtù del presente Statuto s'intenda, e sia eletto, et publicato à tal'officio uno delli più prossimi, et più antichi della casa di quelli che fussero morti o absentati. Dumodo che non s'intendano ne eletti, ne sorrogati li minori di uenti anni, Et se nella casata, o famiglia delli publicati morti, o absentati non se ritrouasse persona Idonea, come di sopra: Che li Massari che all'hora saranno in officio insieme con li Insaccolatori precedenti, o tutti o parte, che ne uiuessero habbiano da fare detta surrogatione di detti officiali in luogo delli morti, o absentati. Item che li detti Massari et Insaccolatori al tempo, che saranno per fare detto sacco, et offici debbiano, corporalmente toccando la scrittura, giurare in le mani del Podestà ouero Vicario de fare detto Sacco fidelmente, giustamente, e senza dolo, fraude, o maligni-

alcuna ; ma piamente, e solo à lode, et honore d'Iddio, et utile et honore di detto Castello ; et inanzi entrino à fare detto sacco, et offici, et officiali debbiano far celebrare nella chiesa di Santa Maria la messa dello Spirito Santo, doue habbiano à intervenire tutti li detti Insaccolatori con quel maggior numero di gente sarà possibile, et pregare l'Altissimo, e benedetto Iddio se degni mandare tra di loro lo Spirito santo, come mandò tra li suoi Santissimi Apostoli, et illuminare la mente, et intelletto loro à fare detta elettione buona, et Santa in honor de Dio et delli Superiori, et vtile, et honore di detto Castello. e celebrata che sarà detta messa debbiano ritirarsi nella casa del comune, e Prima invocato il santissimo nome del magno Dio, et della Beatissima sempre Vergine Maria, et di tutti li Santi della Celeste corte, et fatta qualche pia oratione facciano detti offici in quel miglior modo che li parrà espediente per utile et honore di detto comune ; et finito che haveranno il detto sacco il debbiano collocare, et includere in palle di cera di equal grandezza, et vporre in borgie appartate con l'inscrittione di fuori de ciascuno officio, e quelle chiudere in una Cassettina serrata con due Chiani, l'una delle quali habbia da stare appresso il capo d'officio, e l'altra apresso gli altri cinque Priori ; ouero Massari di tempo in tempo : Et detta cassetta cosi chiusa depositare nella cassa essistente in la casa della Madonna posta in detto Castello, et deli non se possa mai cauare si nò al tempo della publicatione di detti offici, et quando se harranno da publicare li detti offici se debbia con suono della campana, et uoce del Balio di detto Castello chiamare il consiglio, et adunanza generale per la più prossima solenne festa, che occorrerà nel fine di detti offici, et li detti Massari insieme col Vicario, e Sindico del detto castello debbiano andare per la detta cassetta d'offici, et quella publicamente fare portare dal Balio d'esso luogo nel Palazzo publico, et iui fatta la debita invocatione della Santissima Trinità Padre, Figliuolo, et Spirito Santo, et della Beatissima sempre Vergine Maria, et di tutti li Santi della celeste corte, debbano estrarre et publicare tutti quelli offici, che per li tempi occorreranno de publicare, cominciando dal'officio de i Priori.

et Massari, è successiuamente da gli altri offici secondo l'ordine di sopra espresso. I quali Priori, e Massari cosi eletti, e publicati debbiano il giorno inanci ch'entrino in officio conuenirsi nel Palazzo publico insieme col magistrato uecchio, et insieme ragionare deli negoci occorrenti di detto Castello, et da li Priori uecchi pigliare tutte l'informationi, che saranno opportune per il retto gouerno di detto Castello, e suoi beni, et quelle fare descriuere dal Vicario in un libro appartato, et intitolato Racordanze del Comune di Mongiouino, et nel medemo giorno, et in mano del Vicario prestare solenne giuramento di essercitare l'Vfficio loro bene et diligentemente, è senza fraude, et in fine del loro Vfficio rendere buon conto della loro amministratione e restituire tutto quello che li peruenisse alle mani de i beni di detto comune, et restituire quello li restasse in mano, ouero ingiustamente, et inutilmente hauessero dispensato, et anche d'essere obbedienti al Romano Pontefice è santa Chiesa et all'Ill.mi et R.mi Sig.ri legati di Perugia, et altri Superiori apostollici et alli Magistrati di quella che saràno per li tempi; et il primo giorno del loro Vfficio siano obligati à conuenirsi nel detto Palazzo et in compagnia andare alla chiesa di detto castello et in quella con deuotione ascoltare la messa dello Spirito santo; et chi non sara descritto nel Catastro di detto castello non possa hauere offici di detto luogo, ne possa godere alcuni suoi beni Immunità, o, essentioni.

~ Della Potestà, Iurisditione, Arbitrio, et obligatione de li Massari ouer Priori: ~

Item statuirono et ordinarono che li Priori, et Massari saranno per li tempi di detto Castello siano, et debbano essere honorati, riguardati, et obbediti da tutti gli huomini di detto Castello et in esso et suo territorio habitanti; et chi sarà inobediente à gli ordini, et precetti loro per ciascuna uolta ipso iure et facto, e senza alcuna declaratione, o sententia caschi in pena de tre libre di danari d'Applicarsi per un

terzo alla fabrica della Madonna, per un terzo al comune, et per l'altro terzo al Vicario; et che non se ne possa far gratia, si tutti li Massari non sonno in concordia; et siano obbligati ogni di de festa Solenne, et massime di Domenica conuenirsi, et ritrouarsi insieme nel detto Castello à ragionare e prouedere quanto fosse opportuno per l'occorrente di detto luogo, non Sauendo giusto impedimento, o, licenza da li compagni; et che li quattro di detti Massari in absentia o, per impedimento delli altri, doi possano deliberare tutto quello potriano fare tutti insieme, dumodo li quattro siano in concordia; Et che li detti Massari ogni Semestre, et per quindeci giorni inanzi il fine dell'officio del Vicario di detto castello, insieme con li dodeci consiglieri aggionti debbano in secreto, et sotto il Vincolo del guiramento con diligenza, e buona fede scrutinare l'attioni, et li portamenti del Vicario sarà per li tempi, et con la presentia del prete parrocchiale il debbiano mettere à partito à Borsola et faue, et si ritroueranno quello essere huomo da bene, et buono, et diligente officiale, et essendo uento per le tre parti delle quattro de li predetti, il possano eleggere per sei altri mesi, et fare diligenza d'ottenere la referma di detto officiale dall'Ill.mi et R.mi Sig.ri Superiori, et quando non lo trouassero tale, o per degni rispetti conoscessero fusse opportuno di fare nuoua elettione, et prouisione d'esso officiale, debbiano insieme con detti consiglieri fare diligenza, et pigliare informatione delli huomini da bene, atti, e sufficienti ad essercitare detto officio, o, della città, o contado di Perugia, o d'altri luoghi, et farne elettione à Borsola et faue come di sopra, et eleggerne almanco tre per ciascuna uolta, et Supplicare poi all'Ill.mi et R.mi Superiori se degnino confirmarne uno de li tre coi eletti, et che non possano eleggere nisuno à detto officio delli huomini del detto Castello, et luoghi circunuicini à tre miglia, et non possano eleggere alcuno à detto officio, che da esso non fusse uacato al meno per uno anno; Et se li detti Massari, et consiglieri contrafarano per uirtù del presente Statuto s'intendano ipso facto priuati d'ogni

dignità et comodo di detto Castello, et l'elettione altrimente fatta non
vaglia ne tenga, et ciascuno Priorato, o uero Massariato sia tenuto
sotto il vincolo del giuramento et alla pena d'un fiorino per ciascuni
Priore o Massaro infra quindeci giorni dal suo officio uisitare, et cò dili-
genza, e presentia d'alcun perito uedere li muri del castello, et altri edi-
fici publici, et si harrà bisogno di reparatione, curare siano riparati
in modo non succeda maggior rouina; et uisitare la Madonna e suoi
edifici, et membri, et amonire li proposti et officiali suoi che la custo-
discano, gouernino et officiano, et proueggano opportunamente secondo
il bisogno, et osseruino quanto sonno obligati per li capitoli dell'officio
loro; et parimente debbiano infra il medesimo tempo Visitare li beni
del comune, et prouedere che siano diligentemente coltiuati da buoni, et
diligenti lauoratori; et far diligenza di sapere, et intendere si tra
li huomini del detto castello o suo territorio fusse alcuna discordia
ciuile o criminale o inimicitia, et cercare de sedarla, et quietarla,
et ridurre tali discordanti litiganti, et inimici à quiete et pace à lode et
honore del sig.r Iddio, et della Beatissima Vergine Maria. Item al principio
del loro officio debbiano eleggere dieci huomini per ciascun Massaro, et della
sua decina, huomini d'età matura, di uita essemplare, et di buon costumi, li quali
siano nominati consiglieri ouero Massari aggionti, et li quali nelle cose impor-
tanti insieme con li Massari aggionti principali possino risoluere tutte le
cose ordinarie del comune; et alle cose più ardue se debbia chiamare l'adu-
nanza generale di detto castello, et da quella se debbiano risoluere. Et che
li detti Massari, et aggionti non possino resoluere cosa alcuna, si non
saranno almeno le tre parti delle quattro di loro in concordia. Item che li
detti Massari principali habbiano facultà di uendere, et accottimare tutte
le cose, et beni del comune solite à uendersi, et accottimarsi, dumodo che
tali uendite, et cottimi se facciano publicamente al suono della Tromba,
ouero uoce del Bailo, nelli luoghi, e tempi soliti et consueti, et chiamatani

l'adunanza generale secondo il solito, acciò che nelle dette uendite, et cottomi nó se possi cómettere dolo o fraude alcuna, et le uendite, e cottimi fatti altrimente non vagliano ne tengano, et nisuno sortiscano effetto, et sempre la uendita, o cottimo se debbia dare al più offerente, et à chi darà sigurtà di pagare, et osseruare quanto promettera et se conterra nella cedola di dette uendite, e cottimi; Et che li beni, membri, et giurisditioni del comune non se possano Stabilire, o uendere à nisuna persona forestiera, et non descritta, et accatrastata nel catastro del detto castello et la quale non fusse sottoposta al detto comune, et suo Vicario, et non pagasse le fattioni del comune, et nisuno Vicario, Massaro, o Sindico durante il suo officio possa, o debbia per se, o altri in suo nome publicamente, o occultamente promettere, o comprare, o pigliare à cottimo alcuna cosa del detto comune, et non dimeno tutto quello se facesse in contrario sia di Nisun Momento, et quella contrafacente caschi in pena di Venticinque libre per ciascuna uolta d'applicarse per un terzo à la Madonna, un terzo al comune, et un terzo all officiale, che ne fara esseguitione. Item che li Massari che saràno per li tempi insieme con li nuoui huomini deputati al gouerno delli beni di Scornabecco. Ciascun'anno nel giorno della festa di San Venanzo sotto il dì tredece d'ottobre, à lode, et honor d'Iddio, et della Beatissima Vergine Maria, e del detto beatissimo santo, et di tutta la corte Celeste, et à commemoratione della buona et util opra, che in tal giorno fu fatta in dividere li suddetti beni tra la detta communità di Mongiouino, et la communità di Panicale, siano obligati far celebrare nella chiesa di detto Castello almanco dodeci messe, et altri diuini offici, et fare celebrare le processioni con tutto il populo in detto castello, et d'intorno à esso et dare opra ch'il detto santissimo giorno se guardi da tutti gli huomini di detto castello, et in quello non se faccia opra nisuna manuale, et quelli che contrafaranno siano puniti nella pena di soldi cinquanta p ciascuno, et detti Massari, et nuoui huomini predetti debbano dare da magiare à li Sacerdoti, che interuerranno à detta Solemnita in casa del Comune

festa di S. Venanzo

done possano mangiare anchor loro volendo, et che in ciò possano fare quelle honeste spese, che ad essi parrà conuenirsi gravando in questo le loro conscientie; di modo che non possano spendere più d'otto fiorini di danari, et quattro mine di Pane, et quel pane restarà se debbia dare per l'amor d'Iddio à povere persone; et se più spendessero habbia da andare à conto loro. Item ch'ogni Massariato sarà per li tempi habbia da riuedere, et saldare li conti del Coltore, et oprare, che quello col debbito mezzo della ragione, sia constretto à sborsciare quanto hauesse in mano; et si farà debisogno à riuedere detti conti se chiamino doi huomini da bene; uno per parte di detto coltore, et uno per parte di detto comune: et ciascuno Massariato sarà in officio al fine del sacco debbia dare opra, che gli offici se rifacciano di nuouo secondo l'ordine di sopra dato sotto pena di libre uenticinque in caso di contrauentione in ciascuno delli sopradetti casi dapplicarse come di sopra. Item che nisuno Massariato possa fare alcuna spesa in mangiare, o beuere, o passeggiare à spese del comune, eccetto nel giorno della detta festa di san Venanzo si come di sopra estratto dechiarato, et nel ultimo del loro officio, quando se conuerranno col magistrato nuouo à darli informatione delle cose publiche nel qual pasto nó ui possa intervenire altri che li detti Massari uecchi, et nuoui, Vicario, Sindico, et coltore, et non ui possano spendere delli beni del comune oltre il pane et vino opportuno se nó la soma di diece libre di danari, et si più spendessero habbia d'andare à spese loro et siano tenuti à restitutione. Item che ciascun Massariato, et altri amministratori d'offici, et beni publichi del detto castello siano obligati sotto il vincolo del guiramento, et sotto pena della priuatione imperpetuo de gli offici del detto castello rendere conto, e' piena ragione della loro amministratione insieme con tutto quello, che si restasse in mano delli beni del detto cómune. Et che per uirtù del presente Statuto possa essere astretto ad esseguire ciò per il Vicario di detto castello de fatto,

et senza alcuna dichiarattione, o sentenza realmente, o personalmente. Item che almanco per otto giorni inanzi il fine del loro officio debbiano curare se supplichi il nuovo magistrato con gli altri offici, che occorrerse di publicare secondo gli ordini dati per il presente Statuto. Item che per cinque giorni inanzi il fine del loro officio non possano deliberare, e far cosa di nouo ne lettere concernenti la reterma del Vicario senza interuento et espressa licenza del nuouo officio; ma solo possino, et debbiano attendere all'isspeditione delle cose incominciate, et ordinarie, et occorrenti, le quali non patissero dilatione. Item che habbiano per loro salario soldi cinquanta dal detto cõmune.

Salario de Massari

Item in caso che bisognasse mandare ambasciatori in qual si uoglia luogo per i bisogni di detto comune li detti Massari con li detti consiglieri aggiõti habbiano piena facultà di eleggerli, e fare loro lettere opportune. Item che li detti Massari saranno in officio insieme con li Massari delli primi sei mesi precedenti, et con li dodeci Massari aggionti saranno per li tempi ogni anno per tutto il mese d'ottobre, et nella casa del comune debbiano riuedere i conti alli amministratori de i beni di detta communità chiamati li beni di Scornabecho, et sotto pena d'uno fiorino per ciascun Massaro, che sarà in officio per il tempo.

De l'Officio, et Potestà del Sindico:-

Item Statuirono, et ordinarono ch'il sindico, che sarà estratto, e publicato per li tempi debbia al principio del suo officio in presentia del Vicario, et Massari giurare corporalmente toccando le scritture in mano del Vicario di essercitare l'officio suo accuratamente et senza fraude, et al fine del suo officio rendere buon conto si le peruenisse alcuna cosa alle mani delli beni di detto comune, et sia tenuto a essercitare detto suo officio tanto nelle cose ciuili, come nelle criminali secondo il solito. Et in uirtù del presente Statuto s'intenda, et sia constituto Sindico et procuratore del detto comune à tutte et singule cause tanto ciuili,

quanto criminali, et tanto presenti, quanto future, tanto in agitare, quanto in defendere con pieno, et general mandato, et con piena potestà quanto se fusse constituito dalla generale adunanza, et per mano di publico, et authentico notaro durante il suo officio, et che possi secondo li casi occorrenti à liti et cause sostituire uno, o più Sindici, et procuratori per il detto comune con simile, o limitata potestà; et per suo salario debbia hauere fiorini sei per ciascun'anno: Et che in caso di negoci insoliti debbia essere riconosciuto delle sue fatighe ad'arbitrio delli Massari, Et se in detto officio sara negligente sia tenuto à tutti gli interessi di detto comune.

De li Santesi, et loro Officio:

Item statuirono, et ordinarono, che li doi santesi saranno per li tempi habbiano diligente cura, et solecitudine: che li rettori saràno per li tempi della chiesa del detto castello constituiscano, et deputano alla cura delle anime, et ad officiare la detta chiesa un sacerdote di età matura, bene instituito nelle cose ecclesiastice, et di buon costumi, e di vita essemplare et auertire ch'il detto capellano uiua honestamente, et officià bene detta chiesa, et al principio della sua capellanaria faccia inuentario delli beni di detta chiesa; et al fine del suo officio restituisca le robbe di detta chiesa al suessore parimente per inuentario; et quando li detti capellani escedessero li termini del loro officio debbiano subbito farne capace il Rettore principale, et si quello sarà negligente ricorrere al R.mo Vescouo di Cbiugi, e suo Vicario, o altri Superiori, et intercedere per opportuna prouisione. Item che debbiano hauer cura d'ordinare che nella Vigilia dell'assuntione della beatissima Vergine Maria se faccia processione secondo il solito de gli huomini di detto castello, cioè d'un per fuoco, et che s'habbiano ad interuenire in detta processione tutti li Sacerdoti della Madonna, et gli capellani di santa Maria del castello, et della Madonna della cergua, et che detta processione s'habbia à fare di giorno circa le

ventiun' hore, et che tutti li detti huomini Sabbiano à portare le facole di cera pigliandole o, a cauallo, o in qual si uoglia altro modo che parrà à li Massari, che saranno per li tempi, et che chi harrà le dette facole, le debbia rendere subbito finito il lume, o processione sotto pena del ualore del doppio di dette facole da applicarse, et essigersi con rigore come l'altre pene, et che detta processione se debbia partire da Santa Maria di detto castello, et uadi à uisitare la Madonna della cerqua con quella maggiore deuotione sarà possibile, et che li sacerdoti per il uiaggio, et in detta Madonna Sabbiano à cantare quelli salmi, et orationi che saranno conuenienti secondo l'ordine de gli altri sacerdoti, et che quelli saranno negligenti in uenire à detta processione cascbino in pena di soldi otto, et il medesimo se debbia fare et osseruare la Vigilia di San Martino.

~ De li stimatori, Terminatori, et Viarij publici, et loro Officio: ~

Item per obuiare à molte differenze, et liti, che alla giornata tra gli huomini di detto castello facilmente possano occorrere per causa de le Stime de li beni Stabili, et danni dati, et Terminationi de i beni, et occupationi et deuastationi di uie, et fonti publici Statuirono, et ordinarono che sempre in detto castello se constituiscano, et deputano otto huomini delli più pratici, et esperti se potranno trouare, cioè doi per decina, et con potestà in solido delli doi per decina in li casi occorrenti nella loro uilla, et suo distretto, li quali siano chiamati Stimatori, et Viarij publici, l'officio delli quali sia annuale, et Sabbiano potestà quando saranno ricerchi di Stimare li beni Stabili, esistenti in detto territorio, et li danni saranno dati secondo l'occorrenze con salario di soldi quattro per ciascuno, et ciascuna Stima da pagarseli per quelli uorranno se faciano le Stime, et siano obligati à referire detta Stima al Vicario del luogo in doi giorni dal dì della Stima sotto pena del doppio di detto suo

salario, et che detto salario uade à spese del perdente; et sauer cura che le uie, et fonti publici da alcuno non siano occupati et guasti, et si occupati, o guasti fossero farli remettere, et restituire al luogo solito, et antico mediante la giustitia, et il braccio del Vicario di detto luogo et doue bisognasse terminare per segni euidenti.

De li Soprastanti del Mercato, et loro Officio:

Item ad effetto ch'il Mercato di detto Castello si faccia pacificamente, et senza tumulto, o fraude alcuna. Statuirono, et Ordinarono, che di quattro soprastanti, e preposti di detto mercato almeno doi sempre et continuamente debbiano essere presenti in detto mercato dà Principio, mezzo, et fine et auertire, che in detto mercato non se faccia questione, o rissa alcuna et che non ui se robbe; et non ui se uenda robba trista per buona; et non se compre robba per riuendere in detto mercato; et non se compre, ne uenda con Statere, bilancie, o altri pesi falsi; et se debbiano intromettere à quietare le differentie, che in detto mercato nascessero; et con la presentia, et braccio del Vicario punire tutti quelli, che contrafacessero, à gli ordini, et consuetudini di detto mercato, come di sotto se Statuirà et ordinarà.

Del Mantenimento, et difensione del Mercato, et Fiera di detto Castello:

Item perche il mercato del detto castello è molto utile, cómodo, et honore à gli huomini di detto castello, et è molto espediente mantenerlo insieme con li priuilegij, libertà, et essentioni ad esso dalla sede apostolica concessi, però Statuendo disposero che le Bolle, breui, et altre scritture, che parlano di detto mercato, et fiera, et contengano li priuilegij, et essentioni sue se debbiano retenere et collocare nella Cassa publica

posta nella casa della madonna di detto castello insieme con le scritture publice di detto comune sotto bona custodia, et che delli originali se ne faccia copia, et li originali non se cauino di detta cassa, si non in caso di gran necessità, et che li Massari, Consiglieri, Soprastanti, et altri huomini di detto castello tutti et singoli debbiano essere vigilanti, soleciti, et auertiti ch'alcuno nò maculasse cosa in contrario, et in pregiudicio di detto mercato, fiera, et suoi priuilegij; et ciascuno sia obligato quanto prima li peruenisse à notitia ch'alcuno maculasse cosa in contrario il debbia riuelare alli Massari sotto pena della priuatione de tutti gli offici, et comodi di detto castello: Et essi massari siano obligati subbito con ogni solecitudine sia possibile prouederui; et dare opera alla manutentione, et defensione di detto Mercato, et suoi priuilegij; et recurrere, et supplicare al Superiore, per questa defensione possino fare ogni spesa necessaria delli dinari e beni di detto comune, et che quelli per qual si voglia occasione hauerano in mano le scritture, o Bolle concernenti il detto Mercato, o sue essentioni, le debbiano hauere riportate, et consignate in mano delli Massari infra otto giorni sotto pena di diece libre per ciascuno, et ciascuna uolta et si alcuno perdesse dette scritture sia obligato ad ogni danno, et interesse di detto comune da liquidarse, et tassarsi col giuramento delli Massari predetti, à cui se debbia stare, et credere, et detto giuramento s'habbia per piena pronatione, et che li massari che per li tempi accomodaranno dette scritture debbiano per mano del Vicario di detto castello, o altro notaro far scriuere nel libro memoriale di detto comune quello à chi se darano, o accomodarano sotto la sopradetta pena in caso di negligentia, o perdita di dette scritture respettiuamente; et per euitare la perdita delle scritture originali Statuirono, et ordinarono che delle scritture piu importanti à spese di detto comune se ne debbia fare cauare per mano di publico notaro transunto, et copia autentica, la quale possa pre-

uenire all'occorrenze in giudicio, et fuor di giuditio, et che gli originali sempre debbiano stare ben reposti nella cassa del comune sotto buone chiaui da ritenersi appresso detti Massari come di sopra.

✠ Del Coltore, et Suo Officio ✠

Item Statuirono, et ordinarono, che sempre all'officio del coltore, o depositario del detto comune, debbia essere electo, et publicato un'huomo da bene, pratico, et esperto maggiore di Venticinque anni, et di fede, et facultà idoneo; et l'officio suo duri per un anno dal dì della sua publicatione, il quale sia tenuto, et obligato alli debiti, et congrui tempi con prestezza, et sollicitudine riscuotere li sussidij, fuochi, colte, et altre impositioni tanto ordinarie, quanto estraordinarie, che per li tempi à gli huomini di detto castello, et suo territorio, et in esso habitanti fussero imposte, et quelle debbia scriuere, o fare scriuere nel libro àciò deputato subbito che li peruerranno alle mani col nome di chi, o per quelli pagarà; la quantità pagata, et il dì del pagamento; et alli debiti et congrui tempi pagare in mano di chi se deue; accio la communità, et huomini particulari per cagione del retardato pagamento nò habbiano à sentire danno, o spesa alcuna; et si per colpa sua, o retardatione del pagamento il publico, o'l priuato ne patisse, sia obligato ad emendare ogni danno; et in fine del suo officio debbia rendere buon conto della sua amministratione tanto al publico, quanto al priuato; et li dènari per esso riscossi non possi diuertire in altro uso, che nel uso deputato; et li denari delle colte, o altri de la comunità non possa darli alli Massari se non saràno tutti insieme, o almanco li doi terzi, et quelli che se pagaranno se debbiano scriuere, o fare scriuere in lor presentia nel suo libro in debito loro.

✠ De Tassatori delle pene, et loro Officio ✠

Item Statuirono, et ordinarono che per ciascun semestre se debbiano publicare et estrahere doi huomini da bene di detto castello, li quali habbiano à tassare, et moderare le pene, quando succedesse caso che le pene Statutarie se dicessero essere troppo grani considerata la qualità del caso, et delle persone, et che non possano tassare dette pene senza la presentia del Vicario, et delli Massari, o maggior parte d'essi, et ch'il Vicario non possa fare esseguzione di dette pene se prima non saràno tassate, o approuate da detti Tassatori; et che contra la loro tassatione no' se possi dir cosa in contrario, ne impedire la loro essecutione.

✠ Del Balio, Et Suo Officio ✠

Item Statuirono, et ordinarono, che sempre in detto castello sia un Balio del comune; il quale s'habbia da' eleggere dalli Massari, Sindico, et dodeci consiglieri aggionti, il più discreto, et meglio condittionato che potranno hauere, o, in uita, o, à tempo secondo che parra alli detti Massari, Sindico, e conseglieri; et il cosi eletto se possa confermare, o leuare secondo li portamenti suoi. et che detto Balio al tempo di detta elettione debbia giurare in presentia di detti Massari, et in mano del Vicario corporalmente toccando le scritture di esseritare detto officio bene, diligentemente, et senza fraude, o falsità alcuna, et de prestare obedientia al Vicario, Massari, et Sindico di detto castello, et che sia obligato ogni uolta che sara ricercato di presentare à qualsi uoglia persona del detto castello, et suo territorio, o in esso habitati precetti, cedole, o altre citationi, o protestationi, et citare à bocca secondo li sara imposto, pagandolise però la solita mercede, et denegando, o, ricusando di cosi esseguire, caschi in pena per ciascuna

uolta di uenti soldi da applicarsi come di sopra; et che ogni di giuridico et al hora ch'il Vicario rendera ragione sia obligato stare in palazzo et al banco di ragione per esseguire quanto fusse de bisogno, et dal detto Vicario gli fusse imposto, et sia obligato presentare le dette citationi, che li fussero imposte, subito, diligentemente, et senza tardanza, et fare i riporti alli tempi debiti, doue, à chi, et quando sara debisogno, altrimente sia tenuto rendere la mercede che Sauesse ricenuta, et risare ogni damo, et interesse che le parti patissero per sua negligenza, o, colpa da tassarsi per il Vicario sara per li tempi; et che il Vicario senza strepito, o figura di giudicio debba constringere de fatto detto Balio à pagare quanto di sopra. Item sia obligato detto Balio a chiamare l'aduuanza tanto del minore, quanto del maggior consiglio di detto castello ogni uolta sara dibisogno, et che dal Vicario et massari gli sara ordinato. Item sonare la campana di detto cómune tanto al consiglio, et al rendere ragione del Vicario, quanto in ogni altro case, occorrente, et secondo gli sara comandato dalli predetti Vicario, et Massari, o alcuno di essi, et quando non fusse in detto Palazzo sia obligato subbito à comparire al tocco della campana del comune etiam che fusse fuori del castello. Item sia obligato sotterrare tutti li morti del detto castello, et suo territorio con salario di fiorini otto per ciascuno anno da pagarglisi delli diuari di detto comune, et un quatrino per citatione tanto dentro, quanto fuori di detto castello dà pagarsi da chi fara citare; et ricusando di sotterrare caschi in pena di soldi cinquàta da applicarsi come di sopra.

Del Vicario, ouer Podesta, et suo Officio:

Item Statuirono et ordinarono, che li Massari, o, Priori saràno per li tempi insieme con li dodeci aggionti debbiano con ogni solecitudine, et diligenza pro-

uedere, che' in detto castello sia sempre il potesta ouer Vicario per conoscere, et decidere tutte et singole cause tanto ciuili di qual si uoglia momento, quanto criminali, lequali dalli superiori gli saràno concesse di conoscere, et li danni dati, et di gouernare detto castello, et suoi huomini santamente, et giustamente, et con giustitia buona; il quale sia d'età matura, litterato, et notario publico, et autsentico, et di buon costumi, et buona conscientia della citta, o contado di Perugia, o d'altri luoghi nò se trouando nella città, o contado huomo à proposito, dùmodo che sia di luogo lontano da detto castello, et suo contado per tre miglia; et nò habbia parenti in detto luoco; et l'officio suo duri, et durar debbia per sei mesi ordinariamente, et non possa hauere se non una riferma per officio, et non possa essere richiamato à detto officio, si al meno non sarà uacato da quello per uno anno integro; et che il detto Vicario sia tenuto fare residenza, durante il suo officio, in detto castello, et nella casa del comune de dì, et de notte, et nò altrone, et non possa et nò gli sia lecito, mangiare, bevere o dormire in casa di priuati, ne fare in detto luoco alcuna sorte di mercantie, o compagnia con altri huomini habitanti in detto territorio sotto pena di cinque libre per ciascuna uolta contrafara da ritenersi del suo salario ouero da fargli pagare al sindicato; et nò di meno ogni compagnia, o contratto sopra di ciò fatto sia ipso iure, nullo, et inuallido, et se presuma finto et simulato, et estorto per dolo, e fraude: et debbia al principio del suo officio giurare con rogito di publico notario toccando con ambedue le mani li sacrosanti euangeli di esercitare detto officio con diligentia, et solecitudine et senza fraude; et di osseruare li Statuti di detto castello; et della Mag.ca citta di Perugia nelli casi non decisi dalli Statuti di detto castello, et dare idonea sigurta de stare à sindicato al fine del suo officio, et pagare quello sarà giudicato dalli suoi Sindicatori; et sia obligato stare à Sindicato in fine del suo officio, et quello finito per sei giorni; dalli

quali sei giorni, se siano termine dato à li grauati à porgere le loro querele et petitioni, et li tre giorni rimanenti habbiano li sindicatori à dare la sententia diffinitiua sopra detto sindicato, et che in detto sindicato detto Vicario sia tenuto non solo per l'estorsioni, et fraudi; ma anchora per l'ingiustitie manifeste, che se trouasse hauer fatte nell'espeditione delle cause tanto ciuili, quanto criminali decise da lui, et anchor per la contrauentione, o inosseruanza, che facesse, o hauesse fatta alli ordini, et Statuti di detto castello, et sia tenuto rendere ragione delle cause ciuili una uolta il giorno nelli di giuridichi dal Vespro indietro, et le cause criminali, et de danni dati etiamdio nelli di festini per minor perditi di tempo degli huomini di detto luogo; Ne possa sopra quelle far compositione alcuna, o, tassa delle pene del criminale, o, danni dati senza la presenza della Maggior parte delli detti Massari, et Tassatori; et ciascun di giuridico, et per mezza hora inanzi la sua sessione debbia far sonare la campana del comune dal Balio suo in notabile spatio, in modo che quelli hanno à negociare cosa di giustitia in Palazzo sappiano l'hora et non perdere tempo; et sia obligato tutte le petitioni, difese, et probationi che se faranno dinanzi à esso in qual si uoglia causa tanto ciuile, quanto criminale, registrare, et reseriuere in uno libro di carta bambagina di foglio integro, ben legato, ben coperto, et ben cartolato, et che il numero delle carte sia annotato, et in principio, et in fine di detto libro, et sia tenuto à publicare detti suoi libri in principio et in fine; et in fine del suo officio lassare detti libri et tutte le scritture che gli peruerrano alle mani; in mano del suo successore et delli Massari predetti, facendone diligente inuentario; lequali scritture, et inuentario s'habbiano à ritenere sotto buona custodia, in luoco sigiro et sotto due chiaui; delle quali una habbia, à stare appresso il Vicario sara per li tempi, et una appresso il capo d'officio di detto Castello, acciò che ciascuno, che ui harra interesse se ne possa ualere alli suoi

bisogni, & similmente sia tenuto à lassare nel libro copia authentica de tutti li contratti, delli quali durante detto suo officio, in detto luoco se sarà rogato; & sia obligato rogarsi, & ridurre in scritti & in publica, & autentica forma tutte l'adunanze, & deliberationi se faranno in quelle, & de tutti gli instrumenti di detto comune, & di quelli darne copia autentica al detto comune secondo l'occorrende senza pagamento alcuno; & sia obligato interuenire à tutte le solennità, & processioni, & atti publici di detto castello. Item che non possa pigliare maggior mercede delle sue scritture, & atti, che quella sarà espressa nell infrascritta tassa Vz. Imprima per la petitione, & cedola contra il reo conuento soldi tre per ciascuna cedola, senza l'atto soldi uno; per ciascuna risposta occorrente & à bocca soldi doi; per produttione di ciascuna scrittura soldi doi computato l'atto, per l'induttione, & giuramento delli testimoni computandoui l'atto & giuramento etiàm di piu testimoni, quando s'indurràno in uno instante soldi doi; per l'esamine di ciascun testimonio sara inducto inanti à esso Vicario per causa del suo officio soldi cinque; & quando examinasse per lettere dimissorie debbia & possa pigliare la mercede sua secondo la tassa del Ill.mo & Rm.o card.l d'Vrbino legato di Perugia. Item per le copie di qual si uoglia scrittura, quando la copia non sera publicata soldi quatro per carta, du'modo contenga uenti uersi per lato, & cinque parole per uerso, o linea almeno di due sillabe per parola; & quando la copia sara d'essere publicata, & chi la uorra fare estrahere la dimandara in publica forma soldi cinque per carta: Item per il rogito, & scrittura della sententia, o concessione di licentia soldi otto. Item per l'estrattione delle licentie, & sententie in publica forma soldi dieci, quando nò excederanno la soma de cinque fiorini per ciascuna, & dà quello in su soldi doi per fiorino. Item per il rogito delli contratti particolari con il suo registro, & notula da darse alli notari di detta città di Perugia soldi sei. Item per l'estrattione di qual si uoglia instrumento in publica forma

di triegua, o pace etiam che ui fussero comprese più persone soldi Venti quattro; et per instrumenti di procure soldi uenti; di tutele, o cure co'la sua sigurtà soldi uentiquattro, et con l'inuentario soldi cinque per ciascuna carta come di sopra oltre li uentiquattro soldi. Item per la cassatura d'accuse, et danni dati, quando l'accusato riceuesse gratia del tutto soldi doi per ciascuna accusa; et ciascuna persona; et quando la pena fusse maggiore de detti doi soldi; et quando fusse minore, o se pagasse in tutto o, parte non paghi altra cassatura. Item per la cassatura de Malefici quando se facesse gratia liberale soldi otto; Et quando se pagasse pena alcuna in tutto, o, parte non se paghi alcuna cosa per cassatura. Item che non possa fare precetto, o comandamento à nisuno ordinariamente sotto maggior pena, che di cinque libre, et nelle cose più importanti di uenticinq. libre; et quelle non possino applicarsi se non per la terza parte alla Madonna; per la terza alla comunità, et per l'altra terza à esso Vicario; et di quelle contra gli inobedienti ne debbia fare rigorosa essequtione.

pena applicate alla S.ma Mad.na

Item che tutti gli huomini di detto castello, et suo territorio et in quello habitanti, non ostante qual si uoglia loro essentione siano obligati, et debbiano in tutte le loro occorrentie, et per diffinire le loro liti, cause, et differentie ricorrere per giustitia al sopradetto Potestà ouero Vicario et non ad altri officiali del contado et non chiamare detti huomini ad altro tribunale di detto contado sotto pena d'uno fiorino per ciascuno che contrafacesse. Item ch'il detto Vicario sia obligato osseruare tutti li priuilegij, et essentioni del Mercato, et di detto castello secondo il tenore delle lettere, et Bolle apostolice.

Che li Homini di Mong.no siano obligati andare a ragione nelle cause ciuili al Vicario di Mongiouino

Del Ordine da osseruarsi circa li funerali, et Sepolture de Morti:

Prima s'alcuno delli Massari, o Sindico, durante l'officio suo Morirà, li Massari uiuenti debbiano far sonare la campana del comune à morto tre uolte,

cioè la prima uolta subbito s'harrà notitia della morte; la seconda uolta nel tempo di mezzo; et la terza et ultima uolta, quando il corpo del defunto se portarà dalla casa della sua solita habitatione all'Ecclesiastica sepultura de il medemo se debbia osseruare se per sorte morisse il Vicario che fusse per li tempi; et detta campana non se possa far sonare nella morte di qual si uoglia altra persona sotto pena de libre cinque per ciàscuna uolta, et per ciàscuno che sonasse, o facesse sonare detta campana; e nel detto caso della morte di ciascuno delli predetti; li Massari saràno per li tempi insieme con gli aggionti, et huomini del consiglio siano obligati accompagnare il morto da casa alla sepoltura. Item morendo altre persone fuor d'officio gli huomini del castello, o Villa almeno uno per casa della decina, della quale sarà il morto sia obligato accompagnarlo da casa alla chiesa sotto pena di dieci soldi per ciascuno mancasse di fare questa pia opera; e siano obligati di portare detto morto alla sepoltura. Item che le donne attinèti et della famiglia del morto non debbiano Vscire di casa, ne accompagnare il morto alla sepoltura sotto pena di dieci soldi per ciàscuna, che contrafacesse.

~ Del modo, et ordine da seruarsi nel Consiglio et Adunanza publica: ~

Prima che nissuno figliuolo di famiglia, o minore di Venti anni ardisca ne presuma andare, ne entrare in luoco del consiglio, o adunanza ne in quello parlare, o arrengare sotto pena di soldi Venti per ciaseuno contrafaciente; eccetto che non fusse specialmente chiamato dal Vicario, o Massari di detto luoco. Item che li Massari saràno per li tempi occorrendo caso importante, o di guerra, o per causa delli beni di detto comune, o per causa della Madòna, o Mercato di detto castello: siano obligati chiamare il consiglio generale col suono della Campana del comune, et uoce del Balio, cioè la sera inanzi al dì del conseglio far-

sonare la campana predetta alla stesa per notabile spatio, et parimente la mattina all'apparir del giorno; et il precedente di del detto consiglio far chiamare dal Balio predetto tutti gli huomini di detto castello et suo territorio; cioè li capi di famiglia, et quelli hauessero li governi delle case, maggiori di Venti anni, et un per fuoco; et tutti li capi di famiglia saranno chiamati al detto consiglio ui debbiano andare senza mancare, et gli inobedienti caschino in pena di soldi Venti per ciascuno; et il Vicario sia obligato à farne subbita, et rigorosa esecutione, et se sarà negligente caschi nella medema pena da ritenerse del suo salario, o da fargli la pagare nel sindicato. Item che subbito saranno adunati gli huomini del consiglio predetto, il Vicario sarà per li tempi debbia dare il guiramento à tutti li huomini del consiglio di consultare con buona fede, senza fraude, ad honore dell'ommipotente iddio et di tutta la corte celeste; et de non proporre, ne consentire in detto consiglio a cosa che fusse in dishonore d'Iddio, della sede apostolica, della citta di Perugia, o di detto castello, ne in loro preiuditio; et di no riuelare fuori del detto consiglio cosa, che in quello fusse ragionata, o conclusa di qual si uoglia sorte. Item che niuno debbia parlare nel detto consiglio, senza espressa licenza, et consenso del Vicario, et Massari et fuori dell'arrenga e luogo deputato à parlare, et uolendo proporre, et ragionare cosa alcuna in detto consiglio sia obligato impetrata detta licenza salire nell'arrenga, et prima inuocare il nome dell'ommipotente Iddio, Padre, figliuolo, et Spirito santo, et della gloriosissima Vergine Maria, et di tutti li Santi della corte celeste, et pregarli, et supplicarli, che se degnino prestarli aiuto à ragionare, et concludere cosa che sia honore dell'ommipotente iddio, et utile, et honore della sede apostolica della citta di Perugia, et del detto comune; et fatta questa inuocatione proponghi et ragioni sopra quello sarà proposto dal Vicario et Massari in quel modo et forma, che sarà

Spirato dà Diò. Item che adunato sara detto consiglio, il Vicario, et li Massari debbiano proporre tutto quello sarà da ragionare, o consigliare o, concludere in esso, et prima il capo d'officio debbia consultare quello che gli parrà espediente sopra ciascun capitolo proposto ordinatamete et dipoi gli altri massari, et huomini di detto consiglio di grado in grado, e secondo la conditione, et età di ciascuno di modo che tra di loro non habbià à nascere inconuenienza, o disparere, o confusione sopra la precedentià d'essi; et che li più giouani non ardiscano supplantare, e precedere li più antichi di detto consiglio: Et proposto sarà quello, che s'hà da consigliare, et concludere, et circa ciò sufficientemente ragionato se debba proporre à partito tra li detti consiglieri à Bossola, et faue, et quello sarà concluso et uento per le tre parti delle quattro de gli huomini di detto consiglio, sià rato, et fermo, et habbià la sua debita essegutione. Item che adunato sara detto consiglio, il Vicario debbia scriuere tutti li nomi di quelli saranno li presenti, cominciando dal Capo d'officio suio all'ultimo ordinatamente, et dipoi dispensare le faue tanto bianche, quanto negre tra li predetti; et uogliendo il partito debbia segretamente pigliare le faue, e suffragi dalli detti consiglieri diligentemente in mano ad uno ad uno; et auertire che nisuno ne metta più d'una, eccetto il capo d'ufficio; il quale ne possa mettere due et pigliando li detti suffragi, li metta ad uno ad uno nella Bossola delli partiti; Et colti che saranno tutti, debbia portare la detta bossola al cospetto delli Massari. Et quella aprire publicamente, notarla in uno bacino, et contare le faue bianche, et le negre, et auertire che non sia maggiore il numero delle faue, che delli huomini come di sopra, et debbia registrare ne gliatti publici tutti li partiti proposti ragionati, et uenti, et il consiglio di tutti quelli, che parlaranno in detta Renga et tenerne libro appartato de tutte le resolutioni, che se faranno in detto consiglio, et quello lassare poi in fine del suo officio insieme cò l'altre

scritture in mano del suo successore, et Massari, secondo s'è detto sotto la Rubrica dell'officio suo. Item che qualunche contrafara alli predetti ordini, caschi in pena di libre cinque per ciascuna uolta d'applicarsi come di sopra negli altri Capitoli che parlano dell'applicare delle pene.

℣ Del Depositario del Comune

Item Statuirono, et ordinarono che li Massari del detto Castello per li primi sei mesi al principio del loro officio debbiano eleggere un' huomo da bene, et facultoso in depositario delli dinari del detto comune, ilquale debbia tenere libro appartato dell'entrata, et uscita del detto comune nel qle debbia scriuere tutti li dinari gli peruerranno alle mani, et anche di quelli che spendera, et non possa, ne debbia pagare alcuna quantita di denari à nissuno senza Bollettino delli detti Massari sigillato col solito sigillo del detto comune, et ad ogni massariato sia obligato rendere buon conto; et in fine del suo officio rendere ragione della sua amministratione, debito et credito, et restituire tutto quello che gli restasse in mano al nuouo depositario come di sopra di tempo in tempo dà eleggersi, et che subito il detto Depositario harra il Bollettino di pagare alcuni dinari ad alcuno, li debbia pagare senza tardanza hauendoli in mano con effetto, et si per colpa sua la communita patisse danno alcuno sia obligato ad emendarlo. Item che in mano del detto depositario debbiano uenire tutti li dinari se riscuoteranno delli cottumi delli beni di detto comune, et del prezzo, et entrata, et oscita delle mesure, et del Macello, et del ceppo delle pene del comune et tutti gli altri crediti del detto comune; eccetto li beni detti di Scornabecco, li quali s'habbiano à gouernare come di sopra.

℣ Del Gouerno della Casa, et Chiesa della

Gloriosissima, et sempre Vergine Maria chiamata la Madonna di Mongiouino.

IN Prima Statuirono, et ordinarono che tra gli altri officij di detto castello se debbiano fare, et insaccolare huomini d'età matura, di buona conditione, opinione, et fama et d'approuata conscientia per soprastanti della detta madonna, sua fabrica, cose, et beni, et il loro officio durar debbia per tre mesi, et se debbiano insaccolare per tutto il tempo de gli altri offici, et publicare con gli altri offici di detto castello, cioè di tre mesi in tre mesi, liquali soprastanti subbito che saràno publicati siano obligati ad accettare il detto officio, et giurare in mano del Vicario et Massari del detto Castello di fare, et essercitare detto officio bene et diligentemente et con buona fede, et à gloria, et honore dell'ommipotente Iddio, et della gloriosa Vergine Maria; et di rendere conto nel fine del loro officio alli Massari predetti della loro aministratione, et di restituire tutte le robbe che li restaranno, et se trouaranno in mano loro al fine del loro officio et di quelle che per negligenza loro fussero perse pagare l'estimatione à giuditio d'huomini periti, et che al principio del loro officio debbiano pigliare tutte le robbe della detta Madonna per inuentario da farsi per le mani del Vicario, o d'altri publici notarei; et quelle parimente per inuentario al fine del loro officio restituire alli Massari predetti et nuoui soprastanti; et che li detti soprastanti habbiano cura, et solecitudine delli edificij, case, et tetti, et fabriche di detta madonna, et solecitare quelli che per li tempi ui lauoreranno; et che li garzoni, et famegli di detta casa s'essercitano, et operino in beneficio di detta casa senza perdita di tempo; et che ogni uno che sarà deputato al seruitio di detta casa debbia essere obediente àlli detti soprastanti, et loro comandamenti circa le cose spettanti all'utile, et còmodo di detta Madòna, et li detti soprastanti di mese in mese debbiano hauere le cose necessarie al uitto

della fameglia di detta casa dalli Massari predetti. Item che per il gouerno di detta Cappella circa la celebratione delli diuini officii, se debbiano di continuo, et di tempo in tempo eleggere tre sacerdoti atti à celebrar messa et altri diuini officij d'età matura, uita honesta, et essemplare, liquali habbiano à seruire in detta chiesa in dire messe, et celebrare altri diuini officii senza intermissione alcuna; et siano obligati dire messa ciascun giorno, o almeno quattro giorni della settimana se non fussero impediti da giusto impedimento, o d'infirmità, o di necessaria absentia di modo non pretermettano il dire la messa il di delle feste comandate dalla chiesa; et si saranno negligenti in dire la messa in dette feste per tre giorni in doi mesi, possino essere leuati d'officio ad arbitrio di detti Massari, et che non possino essere mai più rimessi in detto officio; et ciascuna festa solenne siano obligati à dire una messa grande cantando, et che uno delli detti tre sacerdoti il meglio conditionato ad elettione de detti Massari sia, et essere debbia Priore di detta Cappella, et per tale nominato, et trattato dalli altri Sacerdoti soprastanti, et fameglia di detta Madonna; et dagli altri huomini di detto castello, et suo territorio et gli se debbia dare, et prestare ogni debita obedienza, et riuerenza in ogni attione, et massime nelle cose concernenti il suo officio et gouerno di detta Madonna; il qual Priore habbia d'hauere la cura di tutte le cose et robbe di detta chiesa, oner Cappella, et sua famiglia, et quelle pigliare per inuentario per mano del Vicario di detto castello, o altro publico notaro; et di quelle rendere alli Massari al fine del suo officio buon conto, et per uia d'inuentario consegnarle al suo successore; Et sia obligato ogni anno almeno due uolte mostrare le dette robbe alli Massari del detto castello; cioè, à ogni Massariato confrontandole insieme con l'inuentario: Et che li detti Priore et Cappellani non possino essere messi, ne leuati di detto officio, se non dalli Massari, et Consiglieri di detto castello in concordia o della

maggior parte d'essi. Item che li detti Priore, et Capellani debbiano uiuere honestamente, et castamente, et astenersi da ogni inconueniente, et tenere uita da buono, et honesto sacerdote, altrimente possino essere cassati et licentiati ad ogni tempo. Item per conseruare la pace tra li detti sacerdoti, et famiglia di detta Madonna, s'instituisce, et ordina che si nascesse tra di loro alcuna differenza, et atto inguriroso et in termine di uentiquattro hore non se pacificherano, possino quelli che harranno dato causa in detti inconuenienti, essere licentiati, et discacciati dalli detti soprastanti senza altra licenza delli detti Massari, et il medesimo possino fare li detti soprastanti contra quelli della famiglia se li fussero inobedienti, o inguriosi; et non li dimandassero perdonanza dell'eccesso loro. Item si alcuno delli detti religiosi, et famiglia di detta Madonna Bestemiara, o in uano nominarà il nome dell'omnipotente Iddio, o della Beatissima Vergine Maria, o, d'altro santo caschi ipso facto, et senza altra dichiaratione in pena della priuatione del suo officio; et della perdita del salario restasse d'hauere del suo seruito: et li Massari subito che li uerra à notitia tale d'eccesso debbiano discacciare tal delinquente dall'officio, et seruitio di detta casa. Item che nissuno di qual stato, grado, o condittione se sia non ardisca, ne presuma sotto alcuno quesito colore giocare à qual si uoglia giuoco tanto approuato, quanto reprouato dalle leggi, o statuti, o bandi appresso detta chiesa, sue case et piazze sotto pena di liure cinque per ciascuna uolta et priuatione d'ogni officio et seruitio di detta Madonna. Item che li prefati Massari, et soprastanti debbano ogni anno mettere, et ritenere nel tempo quadrigesimale un predicatore il quale habbia da predicare in detta chiesa di quello ordine, che li piacera, et di quella maggior sufficientia, et bonta che potranno hauere, et con quel salario, o prouisione li parra conueniente. Item che li detti Massari et soprastanti di comune concordia deb-

siano mettere ogni anno li meugnari da olio nel molino di detta Cap
pella, ouero Madonna quanto meglio conditionati potrano, li quali non se
possino, ne mettere, ne leuare dalli detti soprastanti soli senza l'espresso con-
senso delli detti Massari. Item che ciascuno di detto castello o suo Ter-
ritorio che recoglierà quantità d'olive sino à tre molinate, o piu, sia obligato
portare al manco una molinata à macinare nel molino del detto comune
deputato à, beneficio et per uso del'oglio per li bisogni di detta Madonna
sotto pena di soldi cinquanta per ciascuna uolta, che contrafacesse.

Dell'ordine da osseruarsi in le Cause Ciuili contra li Contumaci:

Prima statuirono, et ordinarono che qualunche pretendesse douere conseguire
o, dinari, o, qual si uoglia altra cosa tanto mobile, quanto stabile, et uolesse
mediante la giustitia conseguire quello, che pretendesse essere suo, o, à
se deuuto; Prima debbia fare scriuere la petitione sua, in quello meglior
modo potra, dal Vicario di detto castello nel libro delli atti ciuili, et fare
chiamare l'auersario suo dinanzi al detto Vicario à rispondere di ragione
sopra detta petitione, et si sara contumace, all'hora se faccia citare la
seconda uolta à dir la causa, perche non si debbia relassare la licenza
contra, et si sara contumace il Vicario ad'istantia dell'attore sia tenuto, a,
relassare la licentia contra il reo conuento per le cose dimandate, et per le
spese; Et se il reo conuento uolesse doppo qual si uoglia sua contumacia
comparire, et fare le sue difese non possa mai essere odito, si prima no' re-
farà tutte le spese, nelle quali l'attore sarà stato granato per la contu-
macia d'esso reo; et si la contumacià sara dolosa, ciò è se sara citato per-
sonalmente, et senza giusto impedimento sara contumace sia tenuto
anche à pagare l'opre perse dall'attore per cagione della contumacia
d'esso reo; et se l'attore sara contumace mi fare la petitione, et in
comparire nel termine della citatione fatta contra il reo parimente

non sia più odito, se non ritarà le Spese della sua contumacia, et non pagarà l'opra persa ad esso reo. Dechiarando che quanto alle dette Spese, et prezzo dell'opre perse s'habbia da stare alla dechiaratione del Vicario il quale tasse la mercede di dette opre secondo la qualità delle Persone, et delli tempi, et luoghi.

Del modo da osseruarsi nelle Cause Ciuili in Contradittorio giudicio

Prima che' quello uorrà agitare contra alcuno, debbia fare la sua petitione dinanzi al Vicario, et farla registrare nelli atti publici, et far citare il Reo à rispondere di ragione sopra essa per il seguente giorno giuridico; et comparendo il Reo, et non uolendo rispondere per all'hora; et dimandasse la copia, se se trattarà di soma picciola da cinque fiorini in giu, et dounte per cagione di negocij trattati tra essi Attore et Reo, dimodo ch'il Reo conuento uerisimilmente possi essere bene informato delle sue ragioni gli debbia dare il termine à opporre, et deliberatamente rispondere à detta petitione per il seguente giorno di ragione, et se sarà materia intricata, et ricerchi consiglio et deliberatione de periti, gli se debbia dare termine tre giorni à deliberatamente rispondere; et s'il Reo confessarà l'intentione dell'attore, o dimandarà termine à pagare, o sodisfare gli se debbia dare termine di dieci giorni, et piu o manco secondo la qualita delle persone et quantita del debito, dimodo non escedi lo Spatio d'un mese, et si il Reo negarà all'hora il Vicario debbia assignare ad una parte, et all'altra termine di cinque giorni giuridici per la prima dilatione à prouare, et mostrare le loro ragioni; et se non faranno le loro proue, o in tutto o in parte, non li debbia dare altra dilatione; si non giureranno d'essere stati legittimamente impediti, et giurando li se debbia dare la seconda dilatione di quattro di giuridici; et sialcuna delle parti giustificasse in questa seconda dilatione hauere hauuto alcuno impedimento nella persona propria, et di

non hauere possuto hauere testimonij, gli se debbia dare per la terza dilatione tre altri di giuridici per l'ultimo, et perentorio termine. Et finiti questi termini uolendo l'una delle parti, se publichi il processo, et se dia à chi uorra la copia del detto delli testimonij con termine di tre di correnti, dùmodo l'ultimo sia giuridico, ad opponere contra, et opponendosi cosa releuante, et che ricercasse prouatione per scritture ò testimonij à chil domandarà se debbia concedere termine di tre di giuridici à prouare le sue eccettionj. Et si in detto termine s'essaminaranno testimonij quello passato ad istantia d'una delle parti con la citatione dell'altra se debbia publicare il processo con l'assignatione di tempo al seguente di giuridico si uorrà opporre cosa in contrario riseruando in arbitrio del Vicario se gli uorra dare altra dilatione à giustificare qualche altra cosa di nuouo releuante però, et passati questi termini il Vicario debbia uenire all'ispeditione della causa con quella celerità sia possibile, et dal dì che sara ricercato per l'ispeditione della causa nò possa differire il dare la sua sententia oltre il termine di cinque giorni, et si sarà negligente caschi in pena di cinque libre per ciascuna uolta, che contrafarà, da ritenersi del suo salario, od'altri suoi emolumenti, et di ciò possa, e debbia essere Sindicato, et constretto à pagare le dette pene insieme con gl'interessi dalle parti supportati per detta cagione da dichiararsi dalli Sindicatori, che saranno eletti per li tempi dechiarando che le sopradette dilationi non se possino ne abbreuiare, ne alongare senza legitima causa Secondo l'arbitrio di detto Vicario; la conscientia sempre s'intenda essere gravata, se indebitamente dette dilationi abbreuiarà, o, allongarà. Item accio che le fatiche del Vicario siano in parte riconosciute, et accio che gli attori più consideratamente, et senza calùmia facciano le loro petitioni, et nò domandino più del douere Statuirono, et ordinarono, che ciascuno attore, subbito ch'il Reo Sarrà negato, et opposto eccettione eschusine l'intentione dell'Attore, sia tenuto et debbia pagare soldi doi per ciascun fiorino, di quello che importasse la sua petitione, et si conteneße interessi non liquidi sia obligato tassarli à questo effetto dùmodo

che non posse ottenere per maggiore quantità, che da esso sarà tassata, e' parimente il Reo sia tenuto pagare un soldo per fiorino di quel che negarà le quali quantità se debbiano deporre appresso il depositario del Comune et farne fede appresso gli atti, et s'habbiano poi à dividere in due parti, et l'una sia del Vicario, et l'altra del Comune, et questa quantità e soma sia chiamata decimo, il quale in fine della lite s'habbia da pagare, et restituire dal succubente alla parte, che otterrà la Vittoria.

~ Dell' Appellationi et Recursi: ~

Item statuirono, et ordinorono, che nissuno se possi appellare, ne recurrere à nissuno superiore da alcuna pronuncia interloquutoria da farsi per il detto Vicario, ne da nissuno suo ordine, o processo inanzi che se deuenghi alla sententia diffinitiua, ne impedire in nissun modo il processo et officio suo sotto pena di cinque libre per ciascuna uolta, che se contrauenisse al presente ordine, et non dimeno non ostante tale appellatione recorso, o inhibitione che ne seguisse. Il detto Vicario possa procedere all' issueditione di detta causa come sarà di ragione, et secondo gli ordini di detto castello. Item che nissuno se possi appellare, o recorrere da alcuna sententia, o licenza da farsi per detto Vicario nelle cause non escedenti la soma di doi fiorini: et quello che contrafaceue ipso facto et senza altra dichiaratione s'intenda esser cascato in pena di cinque libre d'applicarsi come di sopra, et che il detto Vicario ne faccia subbito essegutione, et non ostanti dette appellationi, et recursi possa uenire all' essegutione della sua sententia contra il socumbente. Item se nissuno se sentirà gravato dalle Sententie, o licentie date, o relassate dal detto Vicario nelle cause escedenti la soma di doi fiorini se possa et debbia ricorrere alli giudici ordinarij, o superiori della città di Perugia infra cinque giorni prossimi, et correnti dal dì della scientia della

sententia, o licentia, & basti produrre, et fare etiã viua uoce, et senza scrittura la detta appellatione, et recurso dinanzi ad esso Vicario, o al giudice dell' appellatione, o, recurso, et non sia necessario fare atto d'appellatione, o, di domandare recurso dinanzi à detto Vicario, pur che se presenti fra detti cingue giorni dinanzi al giudice dell'appellatione, o, recurso. Et ciascuno, che s'appellarà, o recurrerà da sententia, licentia, o grauamento del detto Vicario debbia curare di fare ispedire per sententia diffinitiua in scriptis, o per rogito di Notaro; et non pro ut in cedula. infra termine di Venti giorni currenti dal dì dell'interposta appellatione o, recurso nelle cause non escedenti la somà di fiorini cingue. Et da cingue fiorini in su in infinito infra quaranta giorni currenti, et passati detti termini s'intenda la sententia, o, licentia del detto Vicario essere passata in giudicato, et se ne possa fare esseguitione secondo il tenore di quella si come di sotto se dechiarerà; et si la Sententia, o, licentia del detto Vicario in tutto, o, parte sarà confirmata dal giudice dell'appellatione, o, recorso, nelle parti conformi non se possa più appellare, recorrere, o dire de nullità, ne in qual se uoglia altro modo impedire l'esseguitione delle dette sententie conformi.

De li Compromessi:

Item statuirono che s' alcuno hauera lite, o differenza con qual si uoglia persona, o uniuersità, et quella uorrà decidere per uia compromesso, ch'il Vicario debbia constrengere senza strepito, o figura di giudicio li discordanti à fare compromesso, se le parti saranno congionti in doi parenti più prossimi loro. Et si le parti non saranno tra di loro attinenti in doi amici comuni, alli quali per detto Vicario se debbia assignare termine d'uno mese à decidere tal differentie dal dì del fatto compromesso; Et si gli huomini così chiamati fossero in discordia debbia astrengere le parti à,

eleggere un terzo, il quale sia con li doi chiamati à decidere tal differentie, et che la sententia delli doi delli tre concordi uaglia, et tenga; et si alcuna delle parti se sentirà grauata dà gli lodi, o sententie de gli huomini cosi chiamati se possi recurrere infra termine di dieci giorni dal dì della notificatione di esso lodo, al Vicario di detto castello; et curare che la causa sia decisa dal detto Vicario infra termine d'un mese dal dì del dimandato recurso: Et si non sarà decisa, il lodo, et sententia de gli arbitri s'intenda hauer fatto transito in giudicato, et se debbia mandare ad essegutione, Et s'il Vicario sarà negligente in ispedire detta causa, caschi in pena di libre Venticinque da retenersi del suo salario, o farli pagare al sindicato. Et s'il detto Vicario darà sententia conforme alla sententia de gli arbitri no'sia licito ad alcuno da tal sententia cosi conforme dire de nullità, prouocare, o, appellare, ne in alcun modo l'essegutione d'esso lodo, et sententia impedire, et s'alcuno contrafarà caschi in pena di cinque libre d'applicarse come di sopra; et non dimeno se proceda et deuenga alla essecutione di detti lodo, et sententia conformi non ostante qual se uoglia contradittione, o, opposittione. Dichiarando, che s'il reo conuento uorrà, che la causa contra d'esso mossa se comprometta, il debbia dimandare in termine di tre giorni dal dì, che harrà uisto, o, inteso il tenore della petitione, et doppo la prima citatione contra esso fatta ad instantia dell'attore, et non poi: Escetto che l'attore nò consentisse à fare detto compromesso passato detto tempo.

✠ Del Ordine del essecutione de gli instrumenti, Sententie, et lodi: ✠

Item Statuirono, et ordinarono, che tutti, et singoli instrumenti publici, et celebrati per mano di publici, et autentici notari, et continenti in se qual si uoglia promissione, o obligatione, et tutti gli lodi, et sententie, ch'harranno fatto trà sito in giudicato, et qual si uoglia confessione fatta in giudicio habbiano

l'essecutione parata, et se debbiano mandare alla debita essecutione per il Vicario, o Podestà di detto castello à petitione di ciascuno, che in detti istrumèti lodi, et sententie sarà nominato, o compreso nominatamente, o in substantia ò con effetto, o suoi heredi; et contra tutti quelli che in detti instrumenti saranno nominati, o compresi uirtualmente, et loro heredi; et che ciascuno uorrà dimandare essecutione di simili istrumenti, lodi et sententie debbia et sia tenuto seruare questa forma et ordine, VS. Che prima che faccia cauare li detti instrumenti, debbia in scriptis per mano del detto Vicario ricercare gli obligati per uirtù de detti instrumenti, lodi et Sententie, che fra doi giorni, o altro termine competente ad'arbitrio d'esso Vicario debbiano osseruare, et adempire ad essi requirenti tutto quello che doueseero fare, et esseguire per uirtù di detti instrumenti con le debbite protestationi di danni, spese, et interessi, et dell'estrattione d'essi instrumenti à spese d'essi rei conuenti, et passato detto termine, debbiano produrre li detti instrumenti in publica forma dinanzi al detto Vicario, et per cedola per mano di detto Vicario debbiano notificare alli rei conuenti simili productioni, et li se debbia assegnare termine di cinque giorni, a opponere et prouare tutto quello, che opporre et prouare uorranno, et potranno ragioneuolmente. Dichiarando però che non possino opporre contra simili instrumenti, si nò escettioni di pagamento, di prorogatione di tempo, o patto di non domandare, o di compensatione de debito puro et liquido per simili instrumenti, o di falsità, le quali escettioni non se possino prouare, si nò per instrumèti publici, o almeno per tre testimonij degni di fede specialmente chiamati all'implemento, et satisfattione di quanto in detti instrumenti se contiene; et passato detto termine, et non prouata cosa alcuna releuante, o che osti, il detto Vicario sia tenuto, et debbia relassare l'essecutione contra il reo conuenuto, et obligato per quanto se contenta in essi instrumenti et per le spese; dalle quali licentie, et pronuncie

fatte sopra l'essecutione di detti instrumenti a nissuno sia leuito dire di nullità, appellare, reuurrere, querelare, o in qual si uoglia modo reclamare, o, supplicare, o, aiuto, o officio di giudice, o di superiore in qual si uoglia modo implorare, ne alcuna altra cosa fare, dire, o, operare per impedire o, retardare detta essecutione; et tutto quello, che se dicesse o, operasse s'intenda, et sia nullo, et de nissun momento; et non di meno se proceda à più oltre essegutione, alcuna cosa in contrario non ostante; escetto però che non se fusse proceduto contra minori, o, indefesi, et nó se fusse osseruata la forma dimostrata di sopra; possa non di meno quello, che pagasse l'indebito, ridomandarlo fra termine d'un mese prossimo dal dì del pagamento fatto, prouando legitimamente se non essere tenuto al pagamento fatto; et passato detto tempo non sia più odito.

~Del modo di procedere nel' esecutione de le licentie Relassate dal detto Vicario:~

~In prima s'alcuno harra ottenuta licentia d'eseguire contra li suoi debitori obligati a, quantità, o fatti, et fara instantia appresso il Vicario per l'executione personale, o, reale il detto Vicario sia obligato fare l'esegutione personale potendo, o, almeno reale, et se farà essecutione personale non possa, ne debbia relassare il debitor preso, et ritenuto senza espressa licentia d'esso creditore, o, si esso debitore non harra pienamente sodisfatto al creditor suo della sorte principale, et delle spese, et se sarà fatta l'esseguzione reale, et il debitore non sodisfarà il suo creditore di quanto gli deue fra termine di tre giorni dal dì della fatta esegutione, ch'il detto Vicario citato il debitore per tre giorni continui una uolta per giorno debbia dal suo balio fare subbastare, et bandire le cose prese in tenuta, et quelle uendere al più offerente, et del prezzo d'esse sodisfare al detto creditore, o, creditori; et se non se trouasse chi uolesse comprare le cose pigliate in tenuta, se debbiano aggiudicare, o, concedere al creditore per concurrente quantità del suo credito, secondo

l'estimatione da farse per dui delli Stimatori del detto comune, chiamandoui, a detta Stima il debitore. Dichiarando che sia lecito à ciascun debitore recuperare le cose sue alienate, o, adiudicate se saranno uendute per debito nò escedente la somma di cinque fiorini fra dieci giorni; et si excederà la somma di cinque fiorini fra uenti giorni dal dì della fatta subbastatione, o adiudicatione, et passati li detti tempi contra tali alienationi, o adiudicationj nò se possa dire, fare, o opporre cosa alcuna per qual si uoglia uia, o rimedio di ragione et si se farà essecutione reale sopra la cosa istessa domandata, et la licentia sarà in contumacia, il reo conuento habbia tempo un mese dal dì della tenuta presa, à domandare la reuocatione della licentia, o tenuta; rifacendo le spese, et si la licentia sarà in contradittorio, o per uirtù di sentetia che sia passata in giudicato contra simile possessione, o tenuta nò se possa dire, o fare cosa in contrario, escetto che ex integro nò uolesse prouare, o demostrare del suo dominio come attore; il che possa fare fra termine di tre mesi dal dì che sarà fatta l'immissione in possessione.

Del Ordine da tenersi nel uendere le cose impegnate:-

Prima s'alcuno hauerà in pegno dal suo debitore alcuna cosa per il suo credito, possa passato il tempo dato al debitore à pagare, quella uendere liberamente secondo la forma data di sopra sotto la Rubrica del modo del procedere nell'essecutione delle licentie relassate dal detto Vicario, dumodo che prima per il Vicario s'assegni termine di tre giorni al debitore à riscuotere li suoi pegni.

Che ognuno paghi li Sussidij, Colte, et altre spese tanto ordinarie, quanto estraordinarie di detto Comune:-

Item accio che ognuno sia più pronto et solecito a pagare li fuochi,

sussidij, colte, et altri pesi tanto ordinarij, quanto estraordinarij del detto castello imposti, et dà imporsi per l'auenire dal detto comune, et dalla Mag.ca città di Perugia, o suoi superiori, Statuirono, et ordinarono, che ciascuno alli tempi debiti, soliti, et consueti, et deputati, et dà deputarsi debbia pagare li sopradetti pesi, et sume à esso imposte si et in tal modo che la detta comunità, o altri particulari non patino danno alcuno per retardatione del pagamento, et qualunche sarà tardo à pagare, sin tanto che no' hauera pagato le sopradette some per lui dounte, non possa godere ne officij, ne benefitij, ne cómodità alcuna di detto comune, ne sia odito in giudicio dal Vicario, o altri officiali di detto castello, et non dimeno sia ancho tenuto ad emendare ogni danno, et interesse, ch'el detto comune, o altri particolari patisero per fatto, et colpa del retardato pagamento suo, et si saranno più morosi pagatori ciascuno sia tenuto in solido ad emendare li danni, et interessi del comune, et d'altri particolari; reseruato però alli detti morosi pagatori l'attione tra di loro di potersi ualere contra dell'altro per la concurrente quantità di quello, che pagasse per colpa dell'altro, dimodo se serui la egualità, che ciascuno pati la pena della sua cóttumacia secondo la mesura del suo debito

~ Li giorni feriati tanto in rendere ragione, quanto per li Esercitij: ~

Genaro hà di xxxj.

La Circoncisione del signore se celebra il primo giorno
L'Epifania adi .6.
Santo Antonio à .17.
Santo Sebastiano à .20.
San Costanzo à .29.

Febraro hà di 28. et quádo è il Bisesto .29.

La purificatione della Beatiss.a Vergine Maria adi .2.
San Mattia a .24.

Marzo hà di 31.

Santo Herculano adi .1.
L'annúciatione della Vergine a .25.

Aprile hà di xxx.
San Giorgio à di xxiij.
San Marco à xxv.

Maggio hà di xxxj.
San Filippo et S. Giac.o adi p.o
L'inuentione di s. Croce a iij.

Giugno hà di xxx.
San Gio: battista à xxiij.
San Pietro et S. Paolo à xxix.

Luglio hà di xxxj.
La Visitatione della Beata
Vergine Maria a di ij.
Santa Maria Madalena à xxij.
S. Giac.o et S. Chris.fomo a xxv.

Agosto hà di xxxj.
S. Maria della neue et Santo
Domenico à di v.
L'assuntione della Beatiss.a
Vergine Maria à xv.
Santo Rocco a xvj.
San Bartolomeo ap.lo à xxv.

Settembre hà di xxx.
La Natiuità della Beatiss.a
Vergine Maria à di viij.
San Matteo apostolo à xxj.
S. Michele arcangelo à xxix.

Ottobre hà di xxxj.
San Venantio a xij.
Santo Luca à xviij
S. Simone et Giuda à xxvij.

Nouembre hà di xxx.
La festa di tutti li santi adi p.o
San Martino a xj.
Santa Caterina à xxv.
Santo Andrea à xxx.

Dicembre hà di xxxj.
La Concettione della Beatiss.a
Vergine Maria adi viij.
Santa Lucia à xij.
San Tomaso à xxij.
La Natiuità del signore à xxv.
Santo Stefano a xxvj.
San Gioname à xxvij.
L'innocenti a xxviij

Feste mobili, et incerte:

Tutti li giorni di Domenica.
Il Primo di di Quadragesima
sino à mezzo giorno
Il Venerdi Santo
Li tre giorni della Pascha di
Resurrettione
Il giorno dell'Ascensione
Li tre giorni della Pascha
Rosata.
Il giorno del Corpo di Christo.

Nelli quali giorni sopra descritti Statuirono, et ordinarono, et espressamente prohibirono che nissuno di detto castello, o, suo territorio, o in quelli comorante ardischa ne presuma de fare, o essercitare alcuna opra manuale de qualsi voglia sorte, eccetto in fare herba, o altre cose simili per governare li suoi animali, et in racogliere le gregne del grano, et in uentillare et portare grano purgato, et uino, et altri frutti da luoco à luogo sotto pena di uenti soldi d'applicarse come di sopra. Item ch'il Vicario, et officiale del detto castello nó possi nelli giorni, et feste predette fare ne essercitare alcuno atto giuridico, ne esecutione reale, o personale ne retenere alcuno in palazzo per cause ciuili: Possi non dimeno il detto Vicario, et officiale nelli giorni di Domenica et altre feste predette, escetto però li pascali dal mezo giorno indietro trattare, comporre, finire, esigere, et eseguire tutte le cause de danni dati, et de malefitij che dalli superiori saranno sottoposte alla sua iurisditione, et anche eseguire contra li debitori del detto comune. Item che sempre per necessità et comune utilità de gli huomini siano feste per l'estate dà mezo Giugno à mezo agosto et dà mezo Settembre à mezo Ottobre si et per le cause ciuili nel qual tempo il Vicario nó possa ritenere ragione nelle cause ciuili, ne in quelle fare atto nissuno pregiudiciale, escetto non se trattasse de frutti o altre cose non patissero dilatione, o, non fusse tra forestieri, o negociatori nel mercato di detto castello, o d'esigere fuochi colte, o altre imposte o pesi publici.

De Danni dati:

In Prima Statuirono, et ordinarono ch'il Podestà ouero Vicario che sarà per li tempi, habbia piena potestà et Iurisditione de conoscere, decidere, et terminare tutte le cause, liti questioni et controuersie, che per li tempi occurreranno tra gli huomini di detto castello, suo territorio et Vicariato, et in essi habitanti sopra li danni dati sumariamente, estraiudicialmente, et senza ordine di giudicio; et uista la ueerità del fatto et in ogni tempo

etiam feriato in honore d'Iddio secondo però l'ordine dato sopra sotto la Rubrica delle ferie; et che dalle pronuncie, et condemnationi, che se faranno o daranno dal detto Podestà, o Vicario, non sia lecito ad alcuno appellare recurrere, o in alcun modo impedire l'essattioni di dette condemnationi; et s'alcuno s'appellarà, o recurrerà, caschi in pena del doppio di quello ch'importasse la pena del danno dato. Et non di meno se possa procedere alla finale esecutione et essattione di dette pene, tale appellatione o recurso non obstante, et s'alcuno sarà dalli detti officiali indebitamente gravato se ne possa valere al tempo del sindicato loro.

Item statuirono che nissuno possa, ne debbia mandare, o lassare andare bestie di qual si voglia sorte à strato, et senza custodia habile et sufficiente à guardare li detti animali nelle possessioni d'altri, et chi contrafarà per ciascheduna bestia grossa caschi in pena de cinque soldi per ciascuna et per bestie minute soldi doi per ciascuna, etiá che nó fenero danno ad alcuno.

Item che non sia lecito à nissuno entrare personalmente nelle possessioni d'altri mentre in quelle saranno frutti delle viti, o arbori da mangiare sotto pena di libre cinque per ciascuna volta, etiám che non se gli satisfacesse hauere dato danno ad alcuno. eccetto che non v'intrasse casualmente per discacciare bestie, o ad altro buono effetto da giudicarse per l'arbitrio del Podestà over Vicario del luogo, et delli tassatori de danni dati.

Item s'alcuno darà danno personalmente nelli beni d'altri cogliendo frutti comestibili di qual si voglia sorte di giorno caschi in pena di libre otto, et se sarà di notte la pena sia duppliata, et sempre, et in ogni caso quello che darà danno per se, o suoi animali sia obligato ad emendare il danno al Padrone duppliatamente.

Item s'alcuno darà danno in biadi di qual si voglia sorte, et in tagliare arbori fruttiferi, domestici o siluestri, s'il danno ascenderà à uenti soldi o infra caschi in pena di quattro doppi, et dà quello in su sempre le pene s'augumentino secondo questo ordine del quadruplo oltre l'emenda.

tione del danno duppliato al padrone, et lauoratori, quando le possessioni doue se desse il danno fussero lauorate dalli lauoratori.

Item s'alcuno darà danno trauersando personalmente contra la prohibitione del padrone, o lauoratore' per seminati caschi in pena di soldi dieci et s'emenda del danno; per magesi di soldi otto; per le stoppole altempo del mollo di soldi sei.

Item s'alcuno darà danno con bestie grosse, o minute in Vigne dalle Calende d'Aprile per tutto Settembre, et sino che ui saranno le Vue, et altri frutti caschi in pena di solde dieci per ciascuna bestia grossa, et di soldi cinq^{3} per ciascuna bestia minuta, et quando saranno uendegnate et colti li frutti di soldi cinque per ciascuna bestia grossa, et denari quattro per ciascuna bestia minuta.

Item s'alcuno darà danno in Seminati di qual si uoglia sorte, o in biadi pendenti con le bestie grosse, o minute caschi in pena di dieci soldi per ciascuna bestia grossa, et di soldi cinque per ciascuna bestia minuta V3 capre, et porci, et di soldi uno per pecora.

Item s'alcuno darà danno con bestie grosse, o minute à ghiande, o à pagliari o à rodere arbori fruttiferi, o argetti di selue, o di perticke, o in canneti mentre che le canne' saranno tenere, o in Sorti, o Zaffarano, o altre cose simili, caschi in pena di soldi dieci per ciascuna bestia grossa, et di soldi cinque per ciascuna bestia minuta.

Item s'alcuno darà danno con bestie in Selue, sodi prati terreni lauoratini magesati o stoppiati, caschi in pena di soldi doi per ciascuna bestia grossa, et dinari quattro per ciascuna bestia minuta.

Item s'alcuno darà danno con polli in seminati, Sorti o uigne d'altri caschi in pena di dinari quattro per ciascun pollo.

Item si dessero danno putti minori di dieci anni caschi in pena di soldi otto per ciascuno da pagarsi dalli padri, padroni, o altri che di loro hauessero Cura, o gouerno.

Item che à ciascuno sia lecito le bestie tanto minute quanto grosse, nò però Buoij aratorij ritrouati à dare danno nelli beni proprij, o, ritenuti à cottimo, o, à lauoreccio pigliare, renchiudere, et menare nel luogo deputato dal comune di detto castello à custodire, et gouernare le dette bestie senza alcuna pena, da ritenersi per detto custode sin tanto ch'il padrone, o, soccio di dette bestie hauera pagata la pena et emendato il danno à chi l'hauesse patito, et gli sarà pagata la gouerna, et custodia d'essi aminali: Vz. delle bestie grosse à ragione di soldi otto per ciascuna, et per ciascun di' et notte; et delle bestie minute à ragione di soldi doi per ciascuna, et ciascun di', et notte.

Item che à prouare li detti danni personali, quando il dano non passera soldi otto, basti il solo giuramento di quello ch'hauerà patito il danno, et da soldi otto sino à uenti basti il detto d'un solo testimonio etiam senza il giuramento di quello che patisse il danno; et da soldi Venti insino à trenta, basti il giuramento di quello, ch'hauesse patito il danno, col detto d'uno testimonio; et dà soldi trenta in su in infinito nò se possa prouare per minor numero di doi testimonij.

Item ch'il detto Potestà, o Vicario subbito, che gli saràno fatte l'accuse de dàni dati, le debbia registrare in uno libro appartato doue non siano scritte altre cose, et subbito notificarle à gli accusati con l'assignatione di termine de tre giorni à fare ogni sua diffesa, et possa essaminare li testimonij subbito, che gli saranno indotti da gli accusatori senza chiàmare altrimente la parte à uederli indurre, o, giurare; Saluo però che l'accusato possa farli repetere o, in sua presentia, o, cò suoi interrogatorij uolendo.

Item che per più facile inuentione delli detti dàni dati à ciascuno priuato sia lecito accusare chi darà dano nelli beni d'altri col ditto d'un testimonio, et col consenso del padrone, et debbia hauere uolendo la quarta parte della pena.

Item, che per ciascuna villa ciascun'anno se debbia deputare uno, o, doi Custodi de dànni dati, liquali siano tenuti denunciare li dànni, che troueranno con la medesima distintione data de sopra alli padroni circa il modo

di prouare essi dani, et debbiano hauere il quarto delle pene, che se risenote-
ranno mediante le loro accuse, o, denuncie; Et s'il danno se desse et nò se tro-
uasse chi l'hauesse dato, siano tenuti detti custodi all'emenda d'esso.

Item ch'il detto Potestà o Vicario auante che proceda all'essegutione delli detti danni dati, debbia hauere colloquio, et consulto con li tassatori delle pene d'essi danni dati, et non possa fare ne compositione, ne gratia senza li detti tassatori; et non possa cassare alcuna accusa si prima nò sarà concordato quello, che hauera patito il dano, ne fare essecutione si prima dette pene non saranno tassate da' detti Tassatori.

Item, che si l'accusatore infra termine di cinque giorni dal dì della accusa fatta se pentirà d'hauere fatta detta accusa, la possa tirare in dietro, et domandare la cassatione, et che l'accusato non sia tenuto in detto caso à pagare pena alcuna, ma solo un bolino per la cassatura al Vicario et non piu.

Item, che ciascuno sia obligato al principio d'Agosto, o à quel tempo, che se faranno li bandi legare i suoi cani, et quelli tenere legati sin tanto che le vendegne saranno compite, et fornite in detto territorio, et chi contrafacesse et nò obedisse caschi in pena di soldi uenti.

Item che nissuno possa uendegnare le uigne poste nel detto territorio senza espressa licenza delli detti Massari, et consiglieri aggionti che saranno per il tempo sotto pena de libre cinque per ciascuno.

De li Muri, Vie, Ponti, et Fonti:

Item statuirono, et ordinarono et espressamente Comandarono, et prohibi-
rono, che nissuno ardisca, o presuma occupare in tutto, o, parte, o rompere o guastare li Muri, edificij, Vie, ponti, et fonti, et altri siti et luoghi publici del detto comune; et chi contrafarà caschi in pena di dieci libre per ciascuna uolta, et contrauentione, d'applicarse come di sopra, et da exigerse di fatto per il Vicario uista la uerità del fatto, et non di meno sia

obligato subbito restituire ogni cosa nel pristino stato à tutte sue spese et che nissuno possa ritenere scale uecchie, o farle di nuouo nelle mie publiche senza espressa licentia delli Massari, et terminatori, et Viarij publici, et ciascuno sia obligato à leuare dette scale fatte in detti luoghi publici contra questa forma à semplice precetto delli detti Massari, Viarij, o, Vicario sotto la sudetta pena d'applicarse, et esigerse come di sopra. Et che nissuno possa ritenere nelle strade publiche di detto castello Versatori necessarij, o, altre bruttezze, ne buttarui cosa lorda, o putrida, ne ritenerui letame, pietre, legnami, o altro impedimento, imo chi ne l'hauesse hauuti, o, retenuti per il passato, li debbia subbito ad ogni ordine, o precetto del Vicario leuare, et remouere: Et chi apresso et cotigno à casa sua hauesse tracasselli, o, chiocane li debbia reserrar dala bada della strada co muri che no se ueda, o senta bruttezza o puzza alcuna.

Item che li ponti fonti, et lauatori publici se mantengano, et quelli che hauessero bisogno di refettione se refacciano à spese del detto comune.

Item che nissuno possa, o debbia in detti fonti publici lauare panni, misalate, o altre cose di qual si uoglia sorte, ne beuerare bestie in luogo donde se caua l'acqua per uso humano, ma se debbia far luogo appartato apresso detti fonti per beuerare animali, et nissuno in detti fonti, beueratori, o lauatori publici possa lauare, o, ritenere corame, lini, canape, o altre cose brutte, et putride, et atte à corrompere le dette acque.

Item che per comodità, et ornamento di detto castello se debbia ziptare, et mantenere un lauatoro, et fonte nel luogo detto fonte nuoua à spese del detto comune, doue se debbia, et posse spendere quella quantità, che parrà alli Massari, et Viarij predetti.

Item che ciascuno habitante nel detto castello la vigilia delle feste solemne sia obligato à spazzare dinanzi à casa sua nelle mie publice del detto castello sotto pena di cinque soldi per ciascuna uolta.

Del Gouerno, et Conseruatione, et amministratione de li Beni publici di detto castello:

Prima che se debbiano custodire, et mantenere tutte le fabriche, et edificij publici, et anco li beni et terre tanto lauoratiue quanto siluate: Et che le terre lauoratiue se debbiano lauorare ogni anno alli debiti, et congrui tempi, et seminare con li semi conuenienti; et secondo pateranno li luoghi et terre predette; Et che li Massari almeno due uolte durante il loro officio siano obligati uisitare li detti edificij, et beni del comune; et procedere che gli edificij che hauessero bisogno di refettione, o, reparatione se rasettano à spese del detto comune; et che le terre siano ben lauorate, et seminate come di sopra, et dette, et reparate con le forme necessarie et oportune, et hauere l'occhio che li uicini, o altri nó occupino in tutto, o in parte le terre del detto comune, et che quelle che fussero occupate se relassino al detto Comune.

Item che in quanto alli beni di scorrabecchio s'habbia dà osseruare l'ordine altre uolte dato nell'instrumento sopra di cio celebrato per mano di sr Mariotto di martino da Vaniccle publico notaro, il quale in tutto si uirta del presente Statuto s'approua, et conferma. Item che à nissuno sia leito tagliare arbori, o altri legnami dà edificio nelli beni, et selue del detto comune senza espressa licenza delli Massari di detto castello, ne legnare per fuoco, ne per fare carbone sotto la pena di soldi cinquanta per ciàscuna uolta, et d'emendare ogni danno secondo la tassa da farsi per gli estimatori publici.

Item che nell'acottimare delli beni di detta comunità, liquali sonó soliti acottimarsi se debbia per li Massari, et altri aggionti comporre una cedola con suoi capitoli, continenti, il modo, ordine, obligationi, et pagamenti da osseruarsi et farsi per il [illegible]store, la quale debbia essere appresso li detti Massari mentre se stabiliscono li detti beni, et fatto lo stabilimento detta cedola se registri in continente nel libro del comune.

Item che le selue grosse del detto comune nó se possino mai, ne p alcun tempo

uendere ne in tutto, ne in parte per scarbonare, spedare o, rancare, ma sempre mantenere in buono stato, et uendendosi la uendita sia nulla, et li Massari che consentissero à detta uendita caschino in pena della priuatione dell'officio, et di libre venticinque per ciascuno, et per ciascuna uolta d'applicarsi come di sopra.

Item che ogni compratore, o cottomatario delli beni publici sia tenuto al tempo che gli sarà stabilita alcuna cosa del comune dare sufficiente sigurtà d'osseruare quanto se conterrà nelli capitoli, et nella cedola sopra dicio fatta, et obligarse per publico istrumento all'osseruanza di detta cedola; et non di meno sempre si per sorte non se celebrasse detto istrumento, in uirtù del presente statuto se intenda obligato il detto compratore, o, conduttore all'osseruanza predetta quato che si ui fosse istrumento celebrato sopra in forma della Camera apostolica.

Item che li detti beni non se possino uendere, o, acottimare à nissuna persona forastiera, et non suggetta al Vicario, et Massari, et non accatastrata nel archiuio publico della città di Perugia tra gli huomini di detto castello, ne anco à quelli che fussero debitori contumaci del detto castello; ne anco à nissuno del detto castello che fusse in officio del sindicato, Priorato, o Massariato, o delli aggionti; Et che nissuno delli predetti Sindico, massari, o aggionti possa o, debbia entrare in compagnia prima, o, poi di dette condotte, et cottomi sotto pena della priuatione de gli officij, et de libre uenticinque per ciascuno, et la medesima pena incorrano li cottomatori et conduttori che mettessero in compagnia li predetti etiam finito l'officio loro, d'applicarsi come di sopra.

Item che nissuno ardisca ne presuma occupare in tutto o, in parte li beni del detto comune, ne cauare termini posti tra li beni del pub.co et del priuato sotto pena della priuatione de gli officij di detto castello et di libre uenticinque per ciascuno, et ciascuna contrauentione d'applicare come di sopra, et no di meno sia costretto alla relasatione, et restitutione di tutto quello c'hauesse occupato.

Deli Maleficij.

Contra Bestemmiatori.

In Prima perche l'honore dell'omnipotente Iddio, et della Beatissima, et sempre Gloriosa uergine Maria, et delli Santi suoi, è da essere anteposto à tutte le cose dell'uniuerso mondo; Statuirono, ordinarono, et prohibirono, che nó sia alcuno, che ardisca ne presuma nominare in uano il santissimo nome de Dio Padre, Dio figliuolo, et Dio Spirito santo, et della Beatissima Vergine Maria in qual si uoglia modo sotto pena de libre due de denari d'applicarsi per la metà alla fabrica della Madonna di detto castello, et per un quarto all'officiale, et per un quarto all'accusatore, il quale debbia essere tenuto segreto uolendo

Item s'alcuno nominarà l'ommipotente Dio, et la Beatiss.a uergine Maria con parole ignominiose, et dishoneste, o nominando membri humani in qual si uoglia modo caschi in pena di libre otto d'applicarsi come di sopra.

Item s'alcuno bestemiarà, o, maledirà l'ommipotente Dio, o, gloriosa Vergine Maria caschi in pena de libre quindeci d'applicarsi come di sopra.

Item chi nominarà li santi in uano caschi in pena d'una libra, et chi oltre la nominatione u'aggiongerà parole dishoneste, o, nominatione de membri naturali caschi in pena de libre quattro, et chi maledirà, o bestemiarà caschi in pena de libre otto d'applicarsi come de sopra.

Item che delle dette pene li Massari, Potestà, o Vicario nó ne possino far gratia o remissione alcuna, et gratiando essi Massari o Vicario in tutte, o parte di dette pene alcuno; caschino essi nella pena del doppio d'applicarse come di sopra, et da riscuoterssi al sindicato, et fine del loro officio.

Item Statuirono, et dichiararno, che per li presenti Statuti nó s'intenda in modo alcuno derogato alli bandi delli Superiori, ne diminuite le pene di quelli, ma piú presto augumentate come di sopra.

De le Parole ingiuriose, insulti, et Percussioni Senza Sangue:

Prima Statuendo prohibirono, che nissuno ardisca, o presuma de dire, o proferire contrà alcuno parole ingiuriose sotto pena di soldi uenti per

ciascuna parola inguiriosa, et contesa fatta à un medesimo tempo, et si sarà di notte, o in presentia del Vicario, o Massari, o nella chiesa, o dinanzi à essa o dinanzi à casa dell'inguiriato la pena se debbia dupplicare, et il medesimo s'intenda quando alcuno mentisse per la gola l'altro senza giusta causa ad arbitrio del Vicario, et parimente s'intenda de gli atti, et segni inguiriosi.

Item s'alcuno assalterà alcuno con bastoni, o sassi caschi in pena de libre cinque et si con armi de libre uenti; et si percuoterà con mano uacua in faccia caschi in pena di libre dieci, et nell'altre parti del corpo de libre otto; et si trarà con sassi, et non corrà di libre sei, et si corra di libre dieci; et si percuoterà con bastoni, o canne caschi in pena di libre quindeci; et se con armi di libre uentiecinque et se questi delitti saràno cómessi di notte, in chiese, o dinanzi ad esse, o in presenza delli Massari, o Vicario, o in casa dell'offeso; o dinanzi à essa, o in atto publico, o di processione la pena se debbia dupplicare, et si nella chiesa se celebrassero messe, o altri diuini officij se debbiano tripplicare.

Item che tutte le pene de damni dati, o, maleficij s'applicano per un terzo alla Madonna, per un terzo alla comunità, et per l'altro terzo al Viº di detto castello.

Item che nelle pene de damni dati, o de maleficij se proceda dà simili à simili guando per li presenti statuti non fussero decise

Item che nelli casi non decisi dalli presenti statuti, se debbiano osseruare, et attendere li Statuti della Magca Città di Perugia tanto nelli maleficij, quanto nelli damni dati.

Contra chi domanda le cose, o Some pagate, o Restituite:

Item statuirono et ordinarono, che nissuno ardisca, o presuma domandare, o essigere cosa, o soma già pagatagli, o restituitagli sotto la pena del doppio in caso di contrauentione d'applicarse come di sopra.

De le pene contra quelli che non osseruaranno

L'ordine del Mercato :~

Item statuirono, et ordinarono, che tutti quelli che andarano, o starano nel mercato o fiera del detto castello uolgarmente chiamato delle tauernelle debbiano essere obedienti alli soprastanti di detto Mercato, et osseruare tutti li ordini fatti, et da farsi circa il gouerno, et amministratione d'esso mercato, et che tutti li' artegiani debbiano stare et ritenere le loro botegbe, et banche et tende nelli luoghi da assignarsi da essi soprastanti, et non altroue, et s'alcuno disobedisse caschi in pena di libre cinque per ciascuna uolta d'applicarsi per un terzo alla fabrica della Madonna, per un terzo alli soprastanti, et per un terzo all'officiale esequente.

Item che nissuno possa, ne debbia incettare robbe in detto mercato, ne quelle comprare con animo di reuenderle in esso mercato, ne possa fare magazini, o, nicanaue ze alcuna sorte di robbe, che se comprassero, o uendessero in detto Mercato sotto la medesima pena di cinque libre, et della perdita delle robbe d'applicarsi come disopra.

Item che nissuno possa uendere alcuna sorte di robbe in detto mercato, sin tanto che non sarà publicato il segno solito da li' detti soprastanti sotto la sopradetta pena.

Item che nissuno possa uendere, o comprare robbe consistenti in peso, o mesura senza li' peri, o mesure del detto Comune sotto la medesima pena.

Item che nissuno possa comprare cosa alcuna in detto Mercato, o fuor di esso per reuenderla, come di sopra, eccetto li huomini del detto castello, et il Macellaro del detto comune, et li hosti delle tauernelle per bisogno delle loro famiglie, hostarie, et Macello.

Item che nissuna donna, che retenesse à uendere pane frutti, o, altre robbe da mangiare, possa filare ne tenere Rocca in detto mercato sotto pena di soldi cinque per ciascuna, et per ciascuna uolta.

Item ch'il Vicario nó possa componersi con alcuno, che contrafacesse alli detti capi senza il consenso de li' soprastanti sotto pena de la perdita della parte sua d'Applicarse al comune del detto Castello.

Ill.^me et R.^me D.ne Praeses Iustissime ad humiles preces deuotor., et humilium orator. Sindici, Prior., Vniuersitatis, et hominum antiqui oppidi Montis Iouini comitatus Perusiae, dignetur D.V. Ill.^ma et R.^ma Statuta, et ordinationes praeinsert. ab ipsis oratoribus fact. pro quietiori, et rectiori gubernio eiusdem oppidi, et Hominu dicti castri; et sui territorij, ac in eis degentiu, et conuersantiu confirmare, et approbare; et quatenus de iure sit opus denuo statuere, ordinare, atq. decernere, eisdemq. perpetuae firmitatis, ac obseruantiae robur adijcere. Necnon comittere, et mandare omnibus et singulis ad quos spectat, et pro tempore spectabit, quatenus Statuta, et ordinationes praeinsert. perpetuo, firmiter, et inuiolabiliter obseruent, et ab alijs ad unguem obseruari faciant, ueluti Statuta, decreta, ordinationes, et reformationes V. Ill. et R. D. Sub paenis et censuris arbitrio D.V. Ill. et R.^me imponendis, et applicandis. Decernen. nullu irritu, et inane omne id, et totum, quod a quoquam in contrariu contigerit attari scienter, uel ignoranter. Habendo omnia, et singula de necessitate exprimenda pro sufficienter expressis. Supplendo omnem defectum omissor., et narrator., etiam si talis esset, qui mentionem requireret magis specialem. Praemissis Statutis ciuitatis Perusiae, suiq. comitatus, Reformationibus, Decretis, Iuribus, et alijs in contrariu facien. non obstantibus quibuscunq. Quibus placeat ex certa scientia &c.

Suprascripta statuta et decreta quatenus licita, et honesta sint [illegible] Canonibus ac [illegible] [illegible] ciuitatis Perusiae [illegible] [illegible] confirmamus approbamus [illegible] [illegible] mandamus [illegible] [illegible] auctoritate [illegible]

Ju: Card: Urbin: Leg.

Dat. Perusiae die secunda Sept. 1562

141936

Franc. Drud[illegible]

1XXX

37

già 92. III. 31

BADIA DI GROTTAFERRATA
Gabinetto di restauri bibliografici
MONUMENTO NAZIONALE